



PROVINCIA DI FERMO

*Regolamento Provinciale
per la disciplina
dei Contratti*

a cura del Servizio Appalti, Contratti, Legale e Contenzioso

Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 8 del 17.9.09

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

PRINCIPI INFORMATORI

Art. 1 - Autonomia negoziale.....	Pag. 6
Art. 2 - Oggetto, Finalità e Principi.....	Pag. 6
Art. 3 - Attività non disciplinate.....	Pag. 6

CAPO II - DISPOSIZIONI PRELIMINARI E COMUNI

Art. 4 Programmazione generale ed opere pubbliche.....	Pag. 7
Art. 5 - Attività istruttoria, preparatoria e propositiva - Determinazione a contrattare.....	Pag. 7
Art. 6 - Modalità di contrattazione.....	Pag. 8
Art. 7 - Disciplina del contenuto dei contratti.....	Pag. 9
Art. 8 - Cauzioni - Coperture assicurative.....	Pag. 10
Art. 9 - Tutela dei lavoratori.....	Pag. 10
Art. 10 - Valutazione delle misure aggiuntive.....	Pag. 11
Art. 11 - Competenze e Responsabilità.....	Pag. 11
Art. 12 - Aggiudicazione e obbligatorietà del contratto.....	Pag. 12

TITOLO II - LA SERIE PROCEDIMENTALE

CAPO I - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E NORME COMUNI

Art. 13 - Procedure di scelta del contraente.....	Pag. 12
Art. 14 - Esclusione dalla contrattazione - Chiarimenti ed integrazioni.....	Pag. 12
Art. 15 - Bando di gara e Pubblicità.....	Pag. 13
Art. 16 - Capitolato speciale d'appalto.....	Pag. 14
Art. 17 - Requisiti di partecipazione.....	Pag. 14
Art. 18 - Collegamento sostanziale in fase di gara.....	Pag. 14

Art. 19 - Criteri di aggiudicazione.....	Pag. 15
Art. 20 - Contenuto dell'offerta.....	Pag. 16
Art. 21 - Modalità di presentazione delle offerte.....	Pag. 16
Art. 22 - Offerte uguali.....	Pag. 17
Art. 23 - Offerta unica.....	Pag. 17
Art. 24 - Offerte anormalmente basse.....	Pag. 17
Art. 25 - Tornate di gara.....	Pag. 17

CAPO II - PROCEDURA APERTA

Art. 26 – Definizione.....	Pag. 18
Art. 27 - Il procedimento di gara.....	Pag. 18

CAPO III - PROCEDURE RISTRETTE

Art. 28 - Procedura ristretta – Definizione.....	Pag. 18
Art. 29 - Appalto concorso – Definizione.....	Pag. 19
Art. 30 - Il procedimento di gara - Norme generali.....	Pag. 19

CAPO IV – COMMISSIONI DI GARA

Art. 31 - Commissione di gara nel caso di procedura aperta o procedura ristretta con il criterio del prezzo migliore sulla base d'asta.....	Pag. 19
Art. 32 - Commissioni di gara nel caso di Offerta Economicamente più Vantaggiosa.....	Pag. 21

CAPO V - PROCEDURA NEGOZIATA

Art. 33 – Definizione.....	Pag. 23
Art. 34 - Procedura negoziata per forniture di beni e servizi.....	Pag. 23
Art. 35 - Procedura negoziata per lavori pubblici.....	Pag. 25
Art. 36 - Tipi di procedura negoziata.....	Pag. 25
Art. 37 - Invito alle procedure negoziate concorrenziali.....	Pag. 26
Art. 38 - Modalità di svolgimento delle procedure negoziate concorrenziali.....	Pag. 26

CAPO VI - ALTRE PROCEDURE

Art. 39 - Affidamento dei servizi dell'allegato IIB D.Lgs. 163/2006 – Principi generali.....	Pag. 27
Art. 40 - Affidamento dei servizi dell'allegato IIB D.Lgs. 163/2006 – Modalità di affidamento.....	Pag. 28
Art. 41 – Sponsorizzazioni.....	Pag. 29
Art. 42 - Convenzioni con cooperative sociali, associazioni, associazioni di volontariato.....	Pag. 29
Art. 43 - Sistemi telematici di acquisto.....	Pag. 30

TITOLO IV – LA SERIE NEGOZIALE

CAPO I - LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 44 - Competenza alla stipula.....	Pag. 31
Art. 45 - Modalità di stipula.....	Pag. 31
Art. 46 - Adempimenti per la stipulazione dei contratti.....	Pag. 32
Art. 47 - Spese contrattuali.....	Pag. 32
Art. 48 - Repertorio e custodia dei contratti.....	Pag. 33
Art. 49 - Originali e copia del contratto.....	Pag. 33
Art. 50 - Registrazione del contratto.....	Pag. 33
Art. 51 - Revisione prezzi - Rinnovo e Proroghe contrattuali.....	Pag. 34

CAPO II - LA GESTIONE DEL CONTRATTO

Art. 52 - Responsabilità della esecuzione del contratto.....	Pag. 34
Art. 53 - Consegna in pendenza di stipulazione.....	Pag. 35
Art. 54 – Varianti al progetto e al corrispettivo contrattuale: contratti aggiuntivi.....	Pag. 35
Art. 55 - Divieto di cessione del contratto - Vicende soggettive dell'esecutore.....	Pag. 35
Art. 56 - Inadempimento contrattuale.....	Pag. 36
Art. 57 - Collaudo - Regolare esecuzione.....	Pag. 37

Art. 58 – Penali..... Pag. 37

Art. 59 – Controversie..... Pag. 37

TITOLO V – DIPOSIZIONI FINALI

Art. 60 - Disposizioni di coordinamento..... Pag. 38

ALLEGATO I

ELENCO SERVIZI ALLEGATO IIB AL DLGS. 163/2006..... Pag. 39

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

PRINCIPI INFORMATORI

Art. 1 - Autonomia negoziale

1. La Provincia è titolare della più ampia autonomia negoziale in materia contrattuale. Essa può essere parte di qualsiasi contratto sia passivo che attivo, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Non sono consentite solo quelle tipologie contrattuali le quali non siano, neppure indirettamente, strumentali al soddisfacimento degli interessi pubblici che fanno istituzionalmente capo all'Amministrazione.

Art. 2 - Oggetto, Finalità e Principi

1. In applicazione di quanto previsto all'art.1, il presente Regolamento, approvato ai sensi dell'art.7 D.Lgs. 267/2000, disciplina, nell'ambito della Legge e dello Statuto, l'attività contrattuale strumentale all'esercizio delle funzioni di competenza della Provincia.

2. Il Regolamento ha per fine la realizzazione delle condizioni e degli strumenti giuridici necessari per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali della Provincia e per la destinazione ai fini pubblici, alle condizioni migliori, delle risorse dell'Ente.

3. L'attività contrattuale della Provincia è improntata, in tutte le sue fasi, al rispetto dei principi di legalità, efficacia, economicità, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità, come codificati all'art. 2 D.Lgs.163/2006.

4. Durante tutto il corso della vicenda contrattuale, sia nelle fasi procedurali di scelta del contraente che in quelle di carattere negoziale successive a tale scelta, la Provincia opera secondo i principi dell'imparzialità e del buon andamento.

5. Si intende per imparzialità il comportamento della Provincia neutrale rispetto agli interessi degli aspiranti contraenti e dei contraenti.

6. Si intende per buon andamento l'attività della Provincia rivolta al soddisfacimento nel migliore dei modi possibili dell'interesse pubblico cui il contratto è, direttamente od indirettamente, teso.

Art. 3 - Attività non disciplinate

1. Non costituiscono oggetto di disciplina del presente Regolamento:

- a) i consorzi, le convenzioni, gli accordi di programma e di cooperazione fra Enti di cui agli articoli 30, 31 e 34 D.Lgs. 267/2000 ed alle disposizioni statutarie;
- b) gli atti e i contratti di liberalità;
- c) gli accordi di cui agli artt.11 e 15 della L. 241/1990;
- d) gli incarichi professionali ed altri tipi di incarichi a soggetti esterni alla Provincia;

e) le transazioni su vertenze in atto o su pendenze per indennizzi e risarcimenti;

CAPO II - DISPOSIZIONI PRELIMINARI E COMUNI

Art. 4 Programmazione generale ed opere pubbliche

1. Per realizzare gli obiettivi con la massima efficienza ed economicità l'attività contrattuale deve essere svolta nei limiti della programmazione di bilancio, di cui all'art. 20 del regolamento di contabilità, nella quale siano valutate le varie esigenze collettive da soddisfare e siano determinate le relative priorità, tenendosi anche conto della esigenza della migliore utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, con la creazione di un quadro organico dove ogni iniziativa sia collegata razionalmente con le altre previste.

2. Per conseguire una valutazione coordinata e comparativa di tutte le iniziative previste e che possono essere realizzate in rapporto ai mezzi disponibili di bilancio, l'attività contrattuale viene inquadrata nella relazione previsionale e programmatica, per i contratti che si prevede di stipulare nel corso dell'esercizio e nel bilancio pluriennale per i contratti la cui attuazione si prevede avvenga nel corso della validità del bilancio stesso, tenuto conto, per i lavori pubblici, del programma triennale e dell'elenco annuale.

3. Il Consiglio Provinciale, su proposta della Giunta, approva il programma triennale ed i relativi aggiornamenti annuali nonché l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

4. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali, redatti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede della Provincia per almeno 60 giorni consecutivi.

5. Ai fini dell'aggiornamento annuale del programma triennale (principio di scorrimento) l'opera pubblica inserita nell'elenco annuale, per la quale non è stato accertato il relativo finanziamento (previa approvazione del progetto definitivo od esecutivo), viene inserita nell'elenco annuale dell'anno successivo.

6. Le modifiche, in corso d'esercizio finanziario, dell'elenco annuale e del relativo programma triennale sono disciplinate dal vigente regolamento di contabilità.

Art. 5 - Attività istruttoria, preparatoria e propositiva - Determinazione a contrattare

1. L'espletamento delle attività istruttorie, propositive e preparatorie degli atti necessari alla contrattazione appartiene al Dirigente del Servizio nella cui competenza rientra la formulazione della proposta costituente oggetto dell'ipotizzato rapporto contrattuale.

2. Il Dirigente di cui al precedente comma 1, che è denominato Dirigente proponente ai fini dell'attuazione del presente Regolamento, in genere coincide con il Dirigente responsabile del procedimento di spesa, di entrata o di esecuzione a cui fa capo la responsabilità della gestione del contratto.

3. Nel caso di responsabilità ripartita, l'attività contrattuale sarà posta in capo ai Dirigenti interessati specificando la rispettiva competenza.

4. La volontà dell'Amministrazione di provvedere mediante contratto viene espressa con apposita determinazione a contrattare del Dirigente di cui al comma 1 in cui devono essere specificati:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto e la sua forma;
- c) le clausole ritenute essenziali e l'eventuale capitolato speciale o disciplinare;
- d) la procedura ed i criteri di scelta del contraente;
- e) il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 D.Lgs.163/2006. Qualora tale indicazione non sia fornita coincide con il Dirigente proponente.

5. La determinazione deve essere congruamente motivata con particolare riguardo a quanto previsto dalla lettera d) del precedente comma. Nel caso di ricorso alle procedure negoziate senza bando, deve essere fornita puntuale illustrazione delle circostanze fattuali concrete che integrano la fattispecie normativa tra quelle ammesse dall'art. 57 D.Lgs.163/2006 di cui si fa applicazione.

6. La determinazione a contrattare deve di norma approvare lo schema di contratto ed obbligatoriamente il capitolato speciale d'appalto, nel caso di servizi e forniture il capitolato d'oneri, documenti ove è contenuta la disciplina dettagliata del rapporto negoziale che si intende instaurare.

7. Il Servizio Appalti, Contratti e Provveditorato cura, in collaborazione con il Servizio proponente, la redazione e l'aggiornamento dello schema di contratto e dell'allegato capitolato speciale di appalto.

8. Detta disciplina può essere formulata, in tutto od in parte, per rinvio ad altri apparati normativi, quali capitolati generali o speciali predisposti da altre amministrazioni pubbliche, in tal caso la disciplina richiamata acquista natura contrattuale ed è applicabile in quanto non contrastante con le norme del presente Regolamento.

9. Per i contratti atipici o innominati, come pure per quelli misti, la disciplina di cui al comma 7 è formulata mediante applicazione analogica di quella relativa ai contratti tipici con i quali nelle singole fattispecie vi siano maggiori caratteristiche di affinità. Non sussistendo tipi analoghi per la disciplina specifica dovranno comunque osservarsi i principi generali dell'ordinamento.

Art. 6 - Modalità di contrattazione

1. Ogni contratto da cui derivi una spesa per l'Amministrazione (acquisti, forniture, appalti di lavori e servizi ed acquisizione in genere di prestazioni) è preceduto, di regola, da procedura aperta, da procedura ristretta o, quando ciò sia previsto da disposizioni di legge o del presente regolamento, da procedura negoziata.

2. Quando sia utile disporre di contratti di durata, in particolare nel caso di lavori di manutenzione e nel caso di forniture e servizi a carattere ricorrente, per i quali non sia possibile predeterminare in dettaglio l'esatta entità degli interventi che si renderanno necessari secondo il fabbisogno dell'Amministrazione, si potrà far ricorso al "contratto aperto", dove l'individuazione del contraente è effettuata per categorie e la prestazione è pattuita con riferimento ad una delle seguenti modalità:

- a) definizione di un determinato budget di spesa, con stima della durata contrattuale per il suo utilizzo; in tal modo l'importo è fisso, fatto salvo il riutilizzo del ribasso di gara

con l'aggiudicatario medesimo, e la durata è variabile;

- b) definizione di un determinato arco di tempo, con stima del corrispettivo che si prevede di assegnare; in tal modo la durata contrattuale è fissa, mentre l'importo di assegnazione ha carattere variabile rispetto a quanto stimato. Di norma il superamento del 50% di detto importo comporterà automaticamente la cessazione anticipata del contratto.

Il Dirigente responsabile della gestione del "contratto aperto" e l'aggiudicatario potranno concordare in fase di esecuzione sostituzioni di prodotti o prestazioni, di tecnologia o caratteristiche più aggiornate, che siano di qualità pari o superiore a quelle inizialmente previste.

3. Nel caso dei lavori si farà ricorso alla modalità di cui alla lett. a) del precedente comma, avvalendosi delle facoltà previste dalle norme regolamentari vigenti.

Art. 7 - Disciplina del contenuto dei contratti

1. I contratti devono contenere le clausole adeguate a disciplinare l'esecuzione del rapporto contrattuale secondo quanto delineato nella determinazione a contrattare, nel capitolato speciale d'appalto e nell'offerta presentata dal soggetto aggiudicatario.

2. Sono elementi essenziali dei contratti:

- a) l'individuazione dei contraenti;
- b) l'oggetto del contratto;
- c) la finalità e causa del contratto ed il suo collegamento con i fini istituzionali;
- d) il luogo, i termini e le modalità di esecuzione delle prestazioni;
- e) le obbligazioni delle parti contraenti;
- f) il corrispettivo contrattuale e le modalità di pagamento;
- g) la durata e la decorrenza del contratto;
- h) le cause di risoluzione ed eventuale clausola risolutiva espressa;
- i) le modalità di risoluzione delle controversie;
- j) le spese contrattuali e oneri fiscali.

3. Quando la natura del contratto lo richieda, il contratto deve inoltre prevedere:

- a) la cauzione;
- b) le penalità da applicare in caso di ritardo o altro tipo di inadempienza contrattuale;
- c) la facoltà di variazioni della prestazione, di proroga e/o rinnovo;
- d) la clausola di adeguamento del prezzo, per i contratti di durata relativi a beni e forniture;
- e) i requisiti del personale da impiegare e le norme di tutela dei lavoratori;
- f) le modalità di controllo e di collaudo o regolare esecuzione, anche attraverso indicatori di qualità;
- g) la facoltà di recesso, responsabilità e ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno;
- h) l'eventuale clausola compromissoria;
- i) la specifica approvazione per iscritto da parte del contraente delle clausole indicate all'art. 1341, 2° comma del codice civile a meno che la loro presenza non derivi da prescrizione di legge, dal capitolato generale per l'appalto di lavori pubblici, da regolamento generale o locale, dal capitolato speciale o disciplinare o schema di contratto posti in visione all'atto della gara;
- j) ogni altro elemento che si ritiene necessario per completare la disciplina dello specifico rapporto contrattuale.

4. I contratti devono avere termini e durata certi. E' vietata la conclusione di contratti contenenti clausole di rinnovo, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge.

5. Il ricorso al subappalto è consentito nell'ambito e nei limiti delle norme in vigore ed è autorizzato mediante determinazione del Dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto, su istanza di parte, corredata dalla documentazione comprovante i necessari presupposti e requisiti, fra cui in particolare l'idoneità della ditta candidata al subappalto che deve essere dimostrata dall'appaltatore.

6. Nei capitolati o nei bandi o nelle lettere di invito saranno indicate le categorie prestazionali per le quali il contraente può fare ricorso al subappalto, nei limiti imposti dalla legge, eventualmente integrati con disposizioni del capitolato speciale. Sono subappaltabili unicamente le categorie per le quali da parte dell'aggiudicatario sia stata espressa la volontà di avvalersi del subappalto all'atto della presentazione dell'offerta. Nelle forniture e nei servizi, il subappalto è ammesso per categorie accessorie e/o specializzate e si potrà stabilire che per la prestazione principale non è consentito il ricorso al subappalto.

7. Per servizi e forniture peculiari il subappalto può essere vietato con indicazione della specifica motivazione del divieto nel provvedimento a contrattare.

8. Se il capitolato speciale prescrive l'obbligo di esecuzione unitaria di parti di opera o servizio o fornitura, l'esecuzione di ciascuna di esse, anche in subappalto, deve essere affidata ad una sola impresa.

9. Salvo l'obbligo di indicare nel contratto gli elementi di cui ai precedenti commi 2 e 3, le clausole contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche ed in tutti gli altri elaborati progettuali nonché nell'offerta possono essere richiamate e concorrere in tal modo alla formazione del contenuto del contratto a meno che il Dirigente preposto alla sottoscrizione del contratto non ritenga opportuno allegare materialmente i suddetti documenti al contratto stesso.

Art. 8 - Cauzioni - Coperture assicurative

1. A garanzia della stipula del contratto e dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto medesimo, sono rispettivamente previste a favore della Provincia una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara e una cauzione del 10% dell'importo contrattuale salvo quanto previsto dall'art.113, 1° comma 2° periodo D.Lgs.163/2006.

2. Nei contratti dei lavori l'esecutore è tenuto a prestare, prima dell'inizio dei lavori, a favore della Provincia coperture assicurative a garanzia di danni per esecuzione e di responsabilità civile verso terzi previste dall'art.129 D.Lgs.163/2006.

Art. 9 - Tutela dei lavoratori

1. Qualunque sia la procedura prescelta per l'affidamento o l'aggiudicazione di lavori, forniture o servizi, devono essere garantiti:

- a) il rispetto di tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e di collocamento;
- b) l'applicazione integrale dei contratti collettivi di lavoro delle rispettive categorie e degli accordi integrativi vigenti;

c) il rispetto di tutte le norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2. Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, consente alla Provincia di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.

3. In caso di mancata regolarizzazione, la Provincia può applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

Art. 10 - Valutazione delle misure aggiuntive

1. Ai fini dell'aggiudicazione, nel caso in cui venga adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 D.Lgs.163/06, oltre che in base agli elementi disciplinati dal suddetto articolo verranno utilizzati gli ulteriori seguenti elementi:

- a) misure aggiuntive o migliorative per la sicurezza e la salute dei lavoratori oggettivamente valutabili e verificabili, nel caso di contratti di lavori e di servizi;
- b) requisiti di sicurezza connessi all'uso del bene, nel caso di contratti di fornitura.

2. Le misure e i requisiti di cui al comma 1 sono valutati in connessione con l'oggetto del contratto, sulla base di criteri indicati nel bando di gara.

Art. 11 - Competenze e Responsabilità

1. L'articolazione delle competenze in materia di gare d'appalto è la seguente:

- a) il Servizio Appalti Contratti e Provveditorato cura l'indizione e la gestione delle procedure relative all'aggiudicazione di gare d'appalto di lavori, forniture e servizi, nonché le gare per le cessioni di immobili ad esclusione degli affidamenti mediante procedura in economia;
- b) il Servizio Contratti, Appalti e Provveditorato fornisce attività di supporto ai Dirigenti della Provincia.

2. A seguito di quanto stabilito al precedente comma 1, nel caso di procedure aperte, ristrette e negoziali ed a partire dal momento in cui la determinazione a contrattare viene trasmessa al Servizio che cura la gara, la responsabilità del procedimento di gara per la scelta del contraente ricade per gli appalti relativi a lavori pubblici, servizi e forniture e per le gare per la cessione di immobili sul Dirigente del Servizio Appalti Contratti e Provveditorato.

3. La preselezione delle imprese da invitare alle procedure ristrette e la conseguente approvazione dell'elenco delle stesse competono al Dirigente del Servizio Appalti Contratti e Provveditorato. Deve essere adeguatamente motivata l'eventuale esclusione di chi abbia presentato richiesta di partecipazione. Tale esclusione va tempestivamente comunicata agli interessati da parte dell'Ufficio che cura la procedura di gara.

4. Nel caso di procedure negoziate la responsabilità del procedimento di gara per la scelta del contraente ricade sul Dirigente proponente, a meno che lo stesso non attribuisca tale responsabilità ad altro soggetto assegnato alla struttura da lui diretta.

5. Nelle procedure negoziate la preselezione delle imprese da invitare e la conseguente

approvazione dell'elenco delle stesse compete al Dirigente proponente.

Art. 12 - Aggiudicazione e obligatorietà del contratto

1. I lavori della commissione di gara di cui ai successivi articoli 31 e 32 si concludono con la proposta di aggiudicazione provvisoria in favore del soggetto primo classificato in graduatoria e l'individuazione del secondo classificato.
2. Con determinazione assunta dal Dirigente proponente si procede all'approvazione del/i verbale/i di gara ed alla conseguente aggiudicazione definitiva ed efficace previa verifica circa il possesso di requisiti richiesti e autodichiarati in sede di partecipazione alla gara a cura del Servizio Appalti, Contratti e Provveditorato.
3. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta, vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e comunque per 180 giorni dalla presentazione, se non indicato.
4. A seguito dell'aggiudicazione definitiva si procede alla stipula del contratto in una delle forme di cui al successivo articolo 45.
5. Il verbale di gara non costituisce contratto.

TITOLO II - LA SERIE PROCEDIMENTALE

CAPO I - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E NORME COMUNI

Art. 13 - Procedure di scelta del contraente

1. La Provincia sceglie il privato contraente seguendo le modalità contemplate dalle disposizioni vigenti in materia di contratti e precisamente:
 - a) procedura aperta in cui ogni impresa interessata può presentare offerta nei modi e nei tempi fissati dal bando di gara;
 - b) procedure ristrette in cui solo le imprese che hanno superato la fase di prequalificazione a seguito di pubblicazione del bando e che sono state pertanto invitate dall'Amministrazione possono presentare offerte;
 - c) procedura negoziata in cui l'Amministrazione consulta le imprese di propria scelta previa o meno pubblicazione del bando e negozia i termini del contratto con una o più di esse.
2. Per lo svolgimento delle suddette procedure è facoltà della Provincia utilizzare i sistemi elettronici o telematici ammessi dalla normativa vigente.

Art. 14 - Esclusione dalla contrattazione - Chiarimenti ed integrazioni

1. Le cause di esclusione dalle gare d'appalto devono essere specificatamente indicate nel bando e/o nella lettera di invito.
2. Le prescrizioni contenute nel bando o nella lettera di invito per la cui inosservanza non sia comminata espressamente l'esclusione comportano l'esclusione del concorrente che le abbia violate solo in quanto rispondano ad un particolare interesse dell'Amministrazione o

del corretto svolgimento della gara, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e parità di condizioni tra i partecipanti.

3. Con provvedimento motivato si procede all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di scelta del contraente del concorrente che, nell'eseguire prestazioni o servizi a favore della stessa Provincia, si sia reso colpevole di negligenza, di inadempienza o malafede debitamente accertate, o non abbia aderito alla stipulazione del contratto aggiudicatogli o definitivamente assegnatogli dalla Provincia, per cause a lui imputabili e non giustificabili.

4. Nel caso di presentazione di documentazione incompleta o non sufficientemente chiara, è facoltà della commissione di gara di richiedere al concorrente elementi integrativi ed esplicativi. In ogni caso non è possibile invitare i concorrenti a fornire oltre i termini elementi e documenti essenziali del tutto mancanti.

Art. 15 - Bando di gara e Pubblicità

1. Le procedure di scelta del contraente sono precedute dal bando di gara che dovrà contenere tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente.

2. Nella procedura aperta, la disciplina della gara è contenuta oltre che nel bando anche nel documento integrativo, parte integrante e sostanziale del bando di gara stesso, denominato "Disciplinare di gara"; nella procedura ristretta, la disciplina della gara è contenuta nel bando e nella lettera-invito.

3. Il bando di gara, unitamente ai suoi allegati, è di norma approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Appalti, Contratti e Provveditorato. Lo stesso Dirigente provvederà alla sottoscrizione del bando, del disciplinare di gara e/o della lettera d'invito.

4. In tale determinazione il Dirigente può attribuire la responsabilità del procedimento ex D.Lgs. 163/2006 ad altro dipendente facente parte del Servizio che cura l'espletamento della procedura di gara. In caso di non indicazione la responsabilità rimane in capo al Dirigente.

5. Presso il Servizio Appalti, Contratti e Provveditorato è istituito il Registro Appalti Pubblici dove vengono inseriti tutti i bandi di gara con il numero progressivo annuale congiuntamente al codice alfabetico identificativo del servizio proponente. Il bando di gara fa menzione della determina a contrarre.

5. Il bando di gara deve indicare il tipo di procedura e i criteri di aggiudicazione precisando gli elementi in base ai quali le offerte devono essere valutate.

6. Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

7. Il bando di gara, nel rispetto dell'evidenza pubblica, deve essere pubblicizzato nelle forme indicate dalla normativa vigente a cura del Servizio Appalti, Contratti e Provveditorato.

8. In assenza di specifiche disposizioni normative, i bandi devono essere pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito internet della Provincia.

9. L'esito della gara, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet della Provincia e comunicato a tutti i partecipanti a cura del Servizio Appalti, Contratti e Provveditorato.

Art. 16 - Capitolato speciale d'appalto

1. Il capitolato speciale d'appalto costituisce, unitamente al bando di gara ed ai suoi allegati, un documento fondamentale su cui si basa l'intera procedura d'appalto e da cui promana il contenuto del successivo contratto.
2. Il capitolato speciale di appalto è diviso in due parti, l'una contenente la descrizione delle lavorazioni e l'altra la specificazione delle prescrizioni tecniche.
3. Per gli appalti di lavori pubblici si richiamano di regola le prescrizioni del capitolato generale in vigore.

Art. 17 - Requisiti di partecipazione

1. I requisiti di ammissibilità alle gare hanno la finalità di ammettere alle procedure di affidamento soggetti idonei previsti nel capitolato e sono resi noti nel bando; gli stessi sono fissati tenendo conto delle indicazioni di legge o, in assenza di specifiche disposizioni al riguardo, in base a criteri di adeguatezza e proporzionalità rispetto al valore economico e/o all'oggetto della gara.

2. Salvo diversa indicazione normativa, i requisiti di partecipazione devono in ogni caso essere posseduti al momento di presentazione dell'offerta e di svolgimento della gara.

3. I requisiti di partecipazione alle procedure connesse all'attività negoziale possono essere comprovati da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà redatte nelle forme previste dalla legge verificabili per i partecipanti e comunque sempre per l'aggiudicatario.

4. A tal fine il Servizio Appalti, Contratti e Provveditorato, in attuazione dei principi di semplificazione amministrativa, predispone appositi modelli di autodichiarazione che possono costituire parte integrante della disciplina di gara, il cui diretto utilizzo rimane nella facoltà dei partecipanti.

5. E' facoltà del Dirigente proponente mettere in atto le necessarie e ammesse procedure di verifica nei confronti dell'impresa prescelta ed eventuale verifica a campione nei confronti dei concorrenti secondo modalità organizzative definite dal Dirigente responsabile della procedura di gara.

Art. 18 - Collegamento sostanziale in fase di gara

1. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. La commissione di gara esclude dalla gara i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi.

Art. 19 - Criteri di aggiudicazione

1. I criteri di aggiudicazione, previste dalle specifiche discipline, devono essere indicati nel bando e nella lettera di invito.

2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, gli appalti relativi a servizi e forniture per i quali è stato predisposto un dettagliato capitolato tecnico di riferimento tale che la valutazione delle offerte possa avvenire con riguardo al solo dato del prezzo, vengono aggiudicati al massimo ribasso.

3. Nei casi in cui sia opportuno considerare il rapporto qualità-prezzo, l'aggiudicazione viene effettuata in base all'offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle varie componenti dell'offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio tra profili tecnico-qualitativi ed economici in relazione all'oggetto dell'appalto. I dati economici devono essere comparati attraverso parametri che rispettino criteri di proporzionalità. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il capitolato speciale d'appalto e il bando di gara stabiliscono i criteri di valutazione dell'offerta pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:

- a) il prezzo;
- b) la qualità;
- c) il pregio tecnico;
- d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
- e) le caratteristiche ambientali;
- f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
- g) la redditività;
- h) il servizio successivo alla vendita;
- i) l'assistenza tecnica;
- l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
- m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
- n) la sicurezza di approvvigionamento;
- o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti;
- p) nel caso di contratti di lavori e di servizi, le misure aggiuntive o migliorative per la sicurezza e la salute dei lavoratori oggettivamente valutabili e verificabili;
- q) nel caso di contratti di fornitura, i requisiti di sicurezza connessi all'uso del bene.

4. Il capitolato speciale d'appalto e il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, il responsabile del procedimento utilizza metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.

5. Nel caso in cui la ponderazione risulti impossibile per ragioni dimostrabili, il capitolato speciale d'appalto e il bando di gara indicano comunque l'ordine decrescente di importanza dei criteri. Il capitolato speciale d'appalto e il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevedono, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. Ove il responsabile del procedimento non sia in grado di stabilirli tramite le risorse interne, provvede a nominare uno o più esperti con la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni

che verranno indicati nel bando di gara.

6. La commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e sub-criterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.

7. Gli elementi tecnico-qualitativi possono essere valutati anche in relazione alla struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione, alle modalità di erogazione della prestazione, all'attività di programmazione e ricerca, alle caratteristiche funzionali, ambientali, qualitative ed estetiche, ai servizi accessori di garanzia, manutenzione e assistenza.

8. I requisiti preordinati alla qualificazione degli offerenti non possono assumere rilievo ai fini della valutazione dell'offerta, salvo motivate ragioni legate alla peculiarità dei servizi e delle forniture da affidare.

9. In relazione alla natura e alle caratteristiche del contratto, il bando può indicare punteggi o comunque soglie minime tecnico-qualitative delle offerte al di sotto dei quali le offerte stesse non vengono ritenute idonee per l'aggiudicazione.

Art. 20 - Contenuto dell'offerta

1. L'offerta è costituita dal complesso degli elementi tecnico-qualitativi e/o economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nel bando e nella lettera d'invito.

2. La parte economica dell'offerta può contenere, in conformità al bando o alla lettera di invito, l'indicazione di un prezzo o di un ribasso rispetto ad un prezzo base, eventualmente con la relativa misura percentuale. L'indicazione deve comunque aversi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, salve disposizioni di legge speciali, è da considerarsi prevalente l'indicazione apposta in lettere.

Art. 21 - Modalità di presentazione delle offerte

1. L'offerta, in regola con la normativa sul bollo, deve essere contenuta in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura con indicazione esterna del mittente, dell'oggetto della gara, della data e ora di scadenza. L'offerta tecnico-qualitativa e quella economica devono essere contenute in autonomi plichi sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura.

2. Il recapito dell'offerta alla Provincia deve avvenire seguendo le modalità previste dal bando o dalla lettera di invito in modo tale da assicurare il deposito del plico presso l'ufficio indicato nei termini previsti.

3. La Provincia non è in ogni caso responsabile dello smarrimento dei plichi o del ritardato inoltro degli stessi.

4. Salvo quanto previsto nel presente regolamento in relazione alle gare ufficiose, non è ammessa la presentazione di offerte per mezzo di comunicazioni telegrafiche, telefoniche o via telefax.

5. Salvo che il bando o la lettera invito dispongano diversamente, il mancato utilizzo di

moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione.

Art. 22 - Offerte uguali

1. In presenza di due o più offerte vincenti di identico valore, la commissione di gara procederà all'aggiudicazione richiedendo ai partecipanti presenti che hanno espresso offerta uguale di migliorare l'offerta ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

2. Qualora i presenti non intendano migliorare l'offerta, la commissione procederà mediante sorteggio.

3. Qualora nessuno dei concorrenti che ha espresso offerta uguale sia presente, la commissione ha facoltà di optare per il sorteggio o di richiedere a tali candidati, qualora lo ritenga opportuno, la produzione di ulteriore offerta in busta sigillata, per individuare l'offerta più conveniente.

Art. 23 - Offerta unica

1. Salvo quanto previsto dall'art. 15, 6° comma del presente regolamento, si procede ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.

2. Nel caso di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la convenienza è data dalla valutazione di adeguatezza degli elementi qualitativi. E' facoltà della commissione giudicatrice predeterminare un punteggio minimo al di sotto del quale l'unica offerta non viene considerata idonea all'aggiudicazione.

Art. 24 - Offerte anormalmente basse

1. Per la verifica delle offerte anormalmente basse negli appalti sopra soglia, i criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse sono disciplinati dall'art. 86 D.Lgs. 163/2006, mentre i criteri di verifica e i procedimenti di verifica e/o esclusione delle medesime sono disciplinati dagli art. 87 e 88 del decreto medesimo.

2. Per lavori di importo inferiore o pari a 1 milione di euro e in caso di servizi e forniture d'importo inferiore o pari a 100.000 euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse. Comunque, la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

Art. 25 - Tornate di gara

1. Quando la Provincia procede a più gare d'appalto da esperirsi nella medesima giornata, le stesse si svolgono secondo l'ordine decrescente di importo.

2. Nel caso di cui al precedente comma, l'impresa che partecipa a più di una gara ha la possibilità di produrre la sola documentazione relativa all'appalto di importo più elevato, purché tale facoltà sia contemplata nel bando di gara.

CAPO II - PROCEDURA APERTA

Art. 26 - Definizione

1. La procedura aperta è il procedimento concorsuale a cui possono partecipare tutti coloro che possiedono i requisiti richiesti per la partecipazione e contemplati nel bando di gara (e/o nei documenti ad esso allegati) il quale costituisce invito a presentare offerte alle condizioni dallo stesso contemplate.
2. La Provincia si avvale di norma della procedura aperta nei seguenti casi:
 - a) per contratti attivi;
 - b) quando non sia opportuna una preselezione dei concorrenti;
 - c) in ogni altro caso in cui si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso od utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto anche in considerazione della celerità della procedura rispetto ad altri sistemi di gara.

Art. 27 - Il procedimento di gara

1. Il procedimento della procedura aperta è disciplinato dalle disposizioni normative vigenti.
2. La procedura aperta si tiene nel giorno, nell'ora e nei locali stabiliti nel bando di gara seguendo uno dei metodi previsti dalle leggi vigenti dettagliatamente illustrati nel bando di gara e nei documenti ad esso allegati.
3. Il bando di gara rappresenta l'atto fondamentale della procedura e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano il procedimento di gara.
4. L'ammissione e l'esclusione degli offerenti è compito della commissione di gara di cui ai successivi articoli 31 e 32, la quale esercita tale attività conformandosi alle prescrizioni del bando e dei suoi allegati, facendone risultare le motivazioni nel verbale di gara.

CAPO III - PROCEDURE RISTRETTE

Art. 28 - Procedura ristretta - Definizione

1. La procedura ristretta è il procedimento concorsuale a cui possono partecipare soltanto coloro che sono stati invitati dalla Provincia.
2. La Provincia si avvale di norma del procedimento della procedura ristretta quando si rende opportuna una preselezione dei concorrenti ed in tutti i casi in cui si ritiene tale strumento maggiormente vantaggioso od utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto.

Art. 29 - Appalto concorso - Definizione

1. La nuova definizione dell'appalto concorso, denominata anch'essa procedura ristretta nel linguaggio comunitario, è il procedimento concorsuale utilizzato in tutti quei casi in cui la prestazione contrattuale che si richiede è dotata di particolare complessità e/o specialità o è di carattere artistico, tecnico o scientifico, così che risulta indispensabile avvalersi dell'apporto collaborativo dei privati tramite l'elaborazione da parte degli stessi di soluzioni artistiche, tecniche o scientifiche.

Art. 30 - Il procedimento di gara - Norme generali

1. Il procedimento della procedura ristretta, comprensivo di quello di cui all'articolo precedente, è disciplinato dalle disposizioni normative vigenti.

2. Sulla base della preselezione dei soggetti da invitare esplicitata nell'elenco approvato con le modalità di cui al precedente articolo 11, 3° comma, il Servizio preposto alla procedura di gara dirama gli inviti a presentare offerte tramite l'inoltro della lettera d'invito ai soggetti prequalificati.

3. La gara si svolgerà secondo quanto dettagliatamente illustrato nella lettera d'invito stessa che rappresenta, unitamente al bando di gara, l'atto fondamentale della procedura e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano il procedimento di gara.

CAPO IV – COMMISSIONI DI GARA

Art. 31 - Commissione di gara nel caso di procedura aperta o procedura ristretta con il criterio del prezzo migliore sulla base d'asta

1. Nei procedimenti di appalto di lavori pubblici con il sistema della procedura aperta o della procedura ristretta con aggiudicazione sulla base del prezzo più basso rispetto ad una base di gara predeterminata, la commissione di gara è composta da tre membri effettivi e precisamente:

- a) Dirigente Provinciale proponente o suo delegato in qualità di Presidente;
- b) Dirigente del Servizio Appalti Contratti e Provveditorato o suo delegato;
- c) Funzionario o altro dipendente del Servizio Appalti Contratti e Provveditorato svolgente altresì funzioni verbalizzanti.

2. Nei procedimenti di appalto di servizi e forniture con il sistema della procedura aperta o della procedura ristretta con aggiudicazione sulla base del prezzo più basso rispetto ad una base di gara predeterminata la commissione di gara è composta da tre membri effettivi e precisamente:

- a) Dirigente Provinciale proponente o suo delegato in qualità di Presidente;
- b) Dirigente del Servizio Appalti Contratti e Provveditorato o suo delegato;
- c) Funzionario o altro dipendente dell'UOC Provveditorato svolgente altresì funzioni verbalizzanti.

Nel caso in cui il Dirigente del Servizio Appalti Contratti e Provveditorato sia altresì Dirigente proponente e quindi, in tale veste, assuma le funzioni di presidente di gara, il membro di cui alla lettera b) sarà altro funzionario del medesimo Servizio.

3. Per le gare immobiliari la Commissione di gara è composta da tre membri effettivi e precisamente:

- a) Dirigente del Servizio Appalti Contratti e Provveditorato o suo delegato, in qualità di Presidente;
- b) Dirigente del Servizio Patrimonio ed Edilizia scolastica o suo delegato;
- c) Funzionario o altro dipendente del Servizio Appalti Contratti e Provveditorato svolgente altresì funzioni verbalizzanti.

4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 51 c.p.c. e dall'art. 12 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici non possono far parte della commissione di gara coloro che:

- hanno un qualsiasi interesse personale o professionale con uno dei soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nella procedura di gara;
- hanno concluso, nel biennio precedente alla data di scadenza del bando, contratti a titolo privato con uno o più soggetti partecipanti;
- sono in una condizione tale da non assicurare assoluta garanzia di imparzialità nei confronti dei concorrenti;
- sussistono le cause di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c.

5. La commissione di gara opera come collegio perfetto e quindi adempie alle proprie funzioni collegialmente con la presenza di tutti i componenti. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la commissione decide a maggioranza.

6. I lavori della Commissione si svolgono, in seduta pubblica, nel rispetto delle fasi procedurali di seguito indicate:

- a) ammissibilità delle offerte pervenute. Tale fase implica l'accertamento circa il rispetto dei termini e delle modalità previste per la presentazione delle offerte, l'esame della documentazione di carattere giuridico/amministrativo e la siglatura di tutti i documenti o parti di questi costituenti l'offerta per garantirne l'autenticità e l'impossibilità di sostituzioni, manomissioni o alterazioni;
- b) verifica che non hanno presentato offerta i concorrenti che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del codice civile ed, in caso positivo, ad escluderli dalla gara; la commissione si riserva altresì, ai sensi dell'art.34, 2° comma secondo periodo D.Lgs. 163/2006, di escludere dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi;
- c) verifica che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'art.34, 1° comma, lett. b) e c), D.Lgs. 163/2006, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed, in caso positivo, ad escludere dalla gara sia il consorzio che il consorziato ai sensi dell'art.37, 7° comma, del medesimo decreto legislativo;
- d) controllo sul possesso dei requisiti degli offerenti ai sensi dell'art.48, 1° comma, D.Lgs. 163/2006 nelle procedure di gara per lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 e per forniture e servizi;
- e) apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dai concorrenti ammessi e conseguente formazione della graduatoria di gara. Nel caso in cui si individuino in tale fase offerte presunte anomale si applicheranno le disposizioni e contemplate al precedente articolo 25;
- f) controllo sul possesso dei requisiti dell'aggiudicatario provvisorio e del secondo classificato, ove si verifichino i presupposti, ai sensi dell'art.48, 2° comma, D.Lgs.163/2006;
- g) verifica dell'indicazione delle opere di cui si chiede il subappalto;
- h) individuazione dell'aggiudicatario provvisorio e del secondo classificato in

graduatoria.

7. A conclusione delle operazioni di gara, il Dirigente proponente provvederà all'aggiudicazione definitiva ed efficace dell'appalto con propria determinazione previa verifica circa il possesso dei requisiti generali richiesti ed autodichiarati dal concorrente aggiudicatario in sede di partecipazione alla gara a cura del Servizio Appalti, Contratti e Provveditorato.

8. Tutte le funzioni che per legge o altre fonti normative sono attribuite alla "autorità che presiede la gara" sono di competenza del Presidente della commissione con obbligo di consultazione degli altri componenti. I lavori della commissione di gara devono svolgersi nel rispetto del principio della continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori. Nel caso di divergenze o necessità di approfondimenti, la gara può essere brevemente sospesa e la commissione si ritira per pervenire ad una decisione.

9. Delle operazioni di gara viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i membri della commissione. Il verbale delle operazioni di gara deve contenere almeno:

- a) l'oggetto e il valore dell'appalto;
- b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
- c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
- d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;
- e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
- f) le ragioni dell'eventuale mancata aggiudicazione;
- g) i nominativi di eventuali rappresentanti delle imprese presenti.

10. I componenti della commissione possono richiedere l'inserimento a verbale di proprie valutazioni in ordine alla regolarità della gara. In mancanza, si considerano consenzienti. Il pubblico presente alla gara o il concorrente possono chiedere l'inserimento a verbale di dichiarazione che la commissione autorizzerà quando trattasi di informazione, osservazione o censura ritenuta pertinente.

Art. 32 - Commissioni di gara nel caso di Offerta Economicamente più Vantaggiosa

1. Nei casi in cui, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, la gara d'appalto di lavori, forniture e servizi è esperita con il metodo della procedura aperta o della procedura ristretta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione di gara di cui al precedente articolo 31, comma 1^o, è integrata da due membri esperti con specifica competenza nella materia oggetto di gara, interni od esterni all'Amministrazione stessa.

2. La nomina dei membri della commissione è effettuata dal Dirigente proponente con propria determinazione dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. I commissari diversi dal Presidente sono selezionati tra i funzionari delle stazioni appaltanti. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal Presidente, in possesso di idonea competenza in relazione all'oggetto della gara, sono scelti tra i funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali;
- b) professori universitari di ruolo.

3. L'accertamento della carenza deve essere verificato dal Dirigente proponente mediante richiesta a tutti i Dirigenti dell'Ente per verificare la presenza in organico dell'adeguata professionalità richiesta.

4. La determinazione di nomina dovrà contenere l'attestazione dell'avvenuta verifica della competenza e della capacità professionale in relazione allo specifico oggetto e fornire idonea e puntuale motivazione della scelta effettuata. In tale atto dovrà altresì essere determinato l'ammontare del compenso spettante ai membri esperti esterni all'Amministrazione.

5. Posto quanto delineato ai precedenti commi, i lavori della commissione si svolgono nel rispetto delle fasi procedurali di seguito indicate:

- a) ammissibilità delle offerte pervenute, in seduta pubblica. Tale fase implica l'accertamento circa il rispetto dei termini e delle modalità previste per la presentazione delle offerte, l'esame della documentazione di carattere giuridico/amministrativo e la siglatura di tutti i documenti o parti di questi costituenti l'offerta per garantirne l'autenticità e l'impossibilità di sostituzioni, manomissioni o alterazioni; la commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e sub-criterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando;
- b) verifica che non hanno presentato offerta i concorrenti che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 c.c. ed, in caso positivo, ad escluderli dalla gara; la commissione si riserva altresì ai sensi dell'art.34, 2° comma, secondo periodo D.Lgs. 163/2006, di escludere dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi;
- c) verifica che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'art.34, 1° comma, lett. b) e c), D.Lgs. n.163/2006, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara sia il consorzio che il consorziato ai sensi dell'art.37, 7° comma, del medesimo decreto legislativo;
- d) controllo sul possesso dei requisiti degli offerenti ai sensi dell'art.48, 1° comma, D.Lgs. 163/2006 nelle procedure di gara per lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 e per forniture e servizi;
- e) esame degli elementi tecnico-qualitativi dell'offerta con attribuzione dei relativi punteggi in seduta riservata. In tale fase la commissione dà corso all'apertura delle offerte tecniche, verifica la loro completezza rispetto a quanto stabilito dal disciplinare di gara e procede alla valutazione delle offerte e alla comparazione fra di esse secondo i criteri già prefissati nel disciplinare di gara od in mancanza secondo i criteri che la stessa si è data prima di procedere all'apertura delle offerte economiche;
- f) formulazione ed approvazione da parte della commissione della valutazione tecnica finale in seduta riservata; comunicazione ai concorrenti ammessi, con preavviso di almeno cinque giorni lavorativi, della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche;
- g) lettura, nella seduta pubblica di cui alla lett. d), dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente per gli elementi qualitativi e successiva apertura delle buste contenenti le offerte economiche, attribuzione del punteggio riservato all'elemento e conseguente formazione della graduatoria di gara. Nel caso in cui si individuino in tale fase offerte presunte anomale, si applicheranno le disposizioni contemplate al precedente articolo

23;

- h) controllo sul possesso dei requisiti dell'aggiudicatario provvisorio e del secondo classificato, ove si verificano i presupposti ai sensi dell'art.48, 2° comma, D.Lgs. 163/2006;
- i) proposta da parte della commissione dell'aggiudicatario provvisorio e del secondo classificato in graduatoria.

6. Si richiamano le norme di cui all'articolo 31, ove applicabili.

CAPO V - PROCEDURA NEGOZIATA

Art. 33 - Definizione

1. La procedura negoziata è la procedura eccezionale di scelta del contraente mediante la quale, nei soli casi ammessi dalla legge, la Provincia consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.

2. Il ricorso alla procedura negoziata in una delle forme di seguito indicate deve essere adeguatamente motivato sotto il profilo giuridico nella determinazione a contrattare di cui all'articolo 4, mentre nel provvedimento di aggiudicazione deve darsi conto della congruità del prezzo offerto dall'impresa con cui si negozia il contratto.

Art. 34 - Procedura negoziata per forniture di beni e servizi

1. Per l'affidamento di forniture di beni e servizi e fatti salvi i casi disciplinati da specifiche disposizioni di legge, la Provincia può aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi:

- a) quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili in ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 163/2006 in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. E' possibile omettere la pubblicazione del bando di gara se si invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 34 a 45 del D.Lgs. 163/2006 che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima;
- b) in casi eccezionali, qualora si tratti di servizi e forniture la cui particolare natura o i cui imprevisti, oggettivamente non imputabili alla stazione appaltante, non consentano la fissazione preliminare e globale dei prezzi;
- c) limitatamente ai servizi, nel caso di servizi rientranti nella categoria 6 dell'allegato II A D.Lgs. 163/2006 e di prestazioni di natura intellettuale, quali la progettazione di opere, se la natura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche del contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare l'appalto selezionando l'offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta.

2. La Provincia può aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone conto con adeguata motivazione nella determinazione a contrarre, nelle seguenti ipotesi:

- a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta o nessuna offerta appropriata o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto;

- b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
- c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alla Provincia;
- d) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
- e) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la Provincia ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
- f) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
- g) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.
Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è, inoltre, consentita:
- h) qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;
- i) per i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza impreveduta, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - 1) tali servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla Provincia ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
 - 2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;
- l) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini della verifica del superamento delle soglie comunitarie di cui all'articolo 28 D.Lgs. 163/2006.

Art. 35 - Procedura negoziata per lavori pubblici

1. Per gli appalti di lavori pubblici il ricorso alla procedura negoziata è disciplinato dalle disposizioni di cui agli articoli 56-57 del D.Lgs. 163/2006, dal Regolamento di attuazione vigente.
2. Ai sensi dell'art.122, 7° comma, D.Lgs. 163/2006 è comunque consentito il ricorso alla procedura negoziata per lavori di importo complessivo non superiore € 100.000,00 di regola preceduta da procedura concorrenziale informale.
3. In caso di lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000,00 euro e inferiore a 500.000,00 euro, la stazione appaltante, a cura del responsabile del procedimento, può affidare i medesimi secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6°, D.Lgs163/2006.

Art. 36 - Tipi di procedura negoziata

1. Fatte salve le ipotesi contemplate ai successivi commi in cui è possibile ricorrere alla procedura negoziata diretta, di norma la procedura negoziata è preceduta da confronto concorrenziale procedimentalizzato al fine di coniugare i principi di concorrenza e "par condicio" con quelli di snellezza, operativa e celerità. Si applica l'art.57, 6° comma, D.Lgs. 163/2006 a tenore del quale gli operatori economici da consultare sono individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e previa selezione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. Il Dirigente proponente sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previo bando.
2. Si provvede, in linea generale, mediante procedure negoziate non concorrenziali, allorché la prestazione idonea a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione può essere resa soltanto da un soggetto determinato, nonché quando l'eccezionale urgenza sia motivatamente incompatibile anche con il tempo necessario per l'esperimento della gara ufficiosa.
3. In particolare, l'impossibilità di ottenere altrimenti un'idonea prestazione deve risultare in considerazione del suo oggetto o delle modalità, anche di tempo e di luogo, di esecuzione, ovvero del coerente inserimento della prestazione da acquisire nella precedente attività contrattuale dell'ente o in rapporti contrattuali in corso. Il responsabile del procedimento, al fine di motivare l'unicità del prestatore, procede preventivamente ad una indagine di mercato.
4. In relazione a quanto sopra, si può ricorrere alla procedura negoziata diretta nelle ipotesi previste dall'articolo 34, 2° comma, lettere b), d), e), f), g), h), i), l) e nell'ipotesi prevista dal 2° comma lettera c) del medesimo articolo quando l'eccezionale urgenza sia motivatamente incompatibile anche con il tempo necessario per l'esperimento di procedure concorsuali anche informali.

5. Le procedure negoziate concorrenziali vengono svolte di regola mediante gara ufficiosa nel rispetto di quanto previsto dai successivi artt. 37 e 38.

Art. 37 - Invito alle procedure negoziate concorrenziali

1. L'invito a partecipare a procedure negoziate concorrenziali può essere diramato con qualsiasi mezzo utile quale: lettera, telegramma e sistemi telematici nei limiti in cui sono consentiti.

2. L'invito a partecipare a procedure negoziate concorrenziali deve essere esteso ad un congruo numero di imprese nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. Di norma devono essere invitate alla gara ufficiosa almeno cinque operatori economici, salvo che sul mercato non ne esistano in tal numero.

3. Gli operatori economici vengono scelti, con criteri di rotazione, tra quelli in possesso dei necessari requisiti, di documentata capacità, tra quelli osservanti norme di garanzia di qualità e tra quelli che abbiano dimostrato affidabilità e correttezza in precedenti rapporti con la Provincia sotto il profilo tecnico-qualitativo valutato sulla base di elementi in possesso della stessa Amministrazione.

4. Agli operatori economici invitati deve essere richiesta idonea dichiarazione a conferma dell'iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. od in quelli corrispondenti di altri paesi e negli altri registri previsti per legge per la prestazione oggetto dell'appalto nonché del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione agli appalti pubblici, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, della insussistenza delle sanzioni o delle misure cautelari previste dalla normativa che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci e quant'altro necessario per verificare la sussistenza dei requisiti legalmente previsti ai fini della contrattazione con la Pubblica Amministrazione.

5. Oltre ai casi in cui ciò è previsto dalla vigente normativa, la procedura negoziata può essere preceduta da un bando di gara volto a sollecitare richieste d'invito nei confronti dell'Amministrazione. Tale procedimento sarà attivato, qualora il Dirigente proponente lo ritenga necessario, soprattutto nei casi in cui, attesa la peculiarità dell'oggetto del contratto, non si è a conoscenza di un numero congruo di soggetti a cui rivolgere l'invito tale da garantire lo sviluppo di un'opportuna competizione.

Art. 38 - Modalità di svolgimento delle procedure negoziate concorrenziali

1. Nel caso in cui sia esperita gara ufficiosa, la verifica delle offerte presentate e la loro valutazione sono effettuate dal Dirigente proponente e da due testimoni di cui uno scelto tra i dipendenti del Servizio interessato e l'altro del Servizio Appalti, Contratti e Provveditorato con funzione verbalizzante. L'apertura delle offerte avviene in seduta pubblica, nel giorno, luogo ed ora indicati nella lettera di invito. Delle operazioni di gara viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Dirigente proponente e dai testimoni.

2. Gli appalti sono affidati all'impresa che ha formulato l'offerta da ritenere più vantaggiosa, considerati gli elementi di volta in volta utilizzati e preventivamente indicati nell'invito

o nel bando quali: il prezzo, il termine di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, la garanzia, l'assistenza tecnica, il servizio successivo.

3. In casi particolari, opportunamente motivati dal Dirigente proponente, la valutazione dell'offerta può essere fatta prescindendo dal prezzo. A tal fine il corrispettivo predeterminato è fisso e l'offerta viene sviluppata su elementi diversi dal prezzo preventivamente determinati nell'invito o nel bando di procedura negoziata.

4. Qualora, per la particolare natura del contratto ed esclusivamente nei casi di offerta economicamente più vantaggiosa o nel caso di cui al precedente comma 3, il Dirigente proponente lo ritenga necessario, purché ciò sia stato indicato nell'invito o nel bando di cui all'articolo precedente, all'esame delle offerte può provvedere una commissione costituita ai sensi dell'articolo 30. Valgono in tal caso le disposizioni di cui al summenzionato articolo 30 in merito alle modalità ed ai tempi di nomina della commissione.

5. La lettera di invito può prevedere la facoltà per la Provincia di chiedere ulteriori miglioramenti a tutti gli offerenti inizialmente invitati. In ogni caso, durante la procedura negoziata deve essere garantita la parità di trattamento tra tutti gli offerenti e non è consentito fornire in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Qualora durante la negoziazione alcuni concorrenti formulino offerte o proposte ritenute più vantaggiose per l'Amministrazione e aventi caratteristiche parzialmente diverse rispetto a quelle inizialmente descritte nella lettera di invito, l'Amministrazione procede a formulare nuovi inviti a tutti i concorrenti inizialmente interpellati sulla base delle caratteristiche come ridefinite.

6. L'aggiudicazione definitiva ed efficace, previa verifica circa il possesso dei requisiti generali richiesti ed autodichiarati dal concorrente aggiudicatario in sede di partecipazione alla gara, è proclamata con determinazione del Dirigente proponente.

CAPO VI - ALTRE PROCEDURE

Art. 39 - Affidamento dei servizi dell'allegato IIB D.Lgs. 163/2006 – Principi generali

1. Per l'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B al D.Lgs. 163/2006, (c.d. servizi "sotto osservazione") ed individuati puntualmente nell'elenco allegato al presente regolamento, si osservano le speciali norme di cui al presente titolo, laddove non siano emanate discipline specifiche di settore che prescrivano forme procedurali più rigorose per il loro affidamento.

2. L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B al D.Lgs. 163/2006, avviene in generale nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. Si applicano inoltre le seguenti norme del D.Lgs.163/2006:

- articolo 68 (specifiche tecniche),
- articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento).

3. Per l'affidamento dei servizi culturali di cui agli artt. 115 e 117 D.Lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali) si osservano le forme prescritte in tali disposizioni, eventualmente integrate dalla disciplina regionale, fatta comunque salva la possibilità di non applicare le

norme del D.Lgs. 163/2006 ad eccezione di quelle espressamente richiamate al precedente comma 2.

4. Per l'affidamento dei servizi sociali e assistenziali, si osservano le disposizioni di cui alla L. 328/2000, al DPCM. 30.3.2001 e alla disciplina regionale, fatta comunque salva la possibilità di non applicare le norme del D.Lgs. 163/2006 ad eccezione di quelle espressamente richiamate al precedente comma 2.

5. Per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi, si osservano le disposizioni di cui all'art.90 della L. 289/2002 e della disciplina regionale attuativa.

6. Qualora i servizi da affidare, seppure compresi nell'allegato IIB al D.Lgs. 163/2006, assumono concretamente natura di servizi pubblici locali a rilevanza economica, vanno osservate le forme di affidamento previste dalla vigente disciplina in materia.

Art. 40 - Affidamento dei servizi dell'allegato IIB D.Lgs. 163/2006 – Modalità di affidamento

1. L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B al D.Lgs. 163/2006 avviene inoltre nel rispetto delle seguenti modalità procedurali:

- a) per importi fino ad € 20.000,00 è consentito l'affidamento diretto in economia nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e rotazione;
- b) per importi superiori ad € 20.000,00 e fino ad € 100.000,00, l'affidamento avviene mediante procedura negoziata previa pubblicazione di avviso all'albo pretorio, sul sito Internet provinciale e per estratto su un quotidiano a diffusione regionale. E' consentito prevedere nell'avviso la facoltà per l'amministrazione di negoziare con un numero non inferiore a cinque operatori e non superiore a dieci ovvero al diverso numero individuato dal responsabile del procedimento, predeterminando i criteri di selezione, di regola basati sulla specifica esperienza maturata con riguardo alla natura del servizio da affidare. In alternativa, è ammessa la procedura negoziata tra almeno cinque operatori da preselezionare con criterio rotativo da un elenco di soggetti idonei già attivato dall'amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità;
- c) per importi superiori ad € 100.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria, l'affidamento avviene mediante procedura negoziata previa pubblicazione di avviso all'albo pretorio, sul sito Internet provinciale e sui siti Internet nazionali. E' consentito prevedere nell'avviso la facoltà per l'amministrazione di negoziare con un numero non inferiore a cinque operatori e non superiore a dieci ovvero al diverso numero individuato dal responsabile del procedimento, predeterminando i criteri di selezione, di regola basati sulla specifica esperienza maturata con riguardo alla natura del servizio da affidare;
- d) per importi pari o superiori alla soglia comunitaria, l'affidamento avviene mediante procedura negoziata previa pubblicazione di avviso all'albo pretorio, sul sito Internet provinciale, sui siti Internet nazionali e sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. E' consentito prevedere nell'avviso la facoltà per l'amministrazione di negoziare con un numero non inferiore a cinque operatori e non superiore a dieci ovvero al diverso numero individuato dal responsabile del procedimento, predeterminando i criteri di selezione, di regola basati sulla specifica esperienza maturata con riguardo alla natura del servizio da affidare.

2. Il termine per la presentazione delle candidature non può di regola, salve motivate ragioni di urgenza, essere inferiore a sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio. Il termine per la presentazione delle offerte non può di regola, salve motivate

ragioni di urgenza, essere inferiore a dieci giorni dalla data dell'invio della lettera di invito. In caso di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, il termine per la presentazione delle candidature non può di regola, salve motivate ragioni di urgenza, essere inferiore a venti giorni dalla pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio. Il termine per la presentazione delle offerte non può di regola, salve motivate ragioni di urgenza, essere inferiore a venti giorni dalla data dell'invio della lettera di invito. Il termine di presentazione delle offerte deve essere adeguatamente aumentato in relazione alla complessità dell'appalto, alla necessità di predisporre offerte progettuali, ovvero all'eventuale obbligo di sopralluogo o di consultazione di documenti in loco.

Art. 41 - Sponsorizzazioni

1. La sponsorizzazione è il contratto mediante il quale la Provincia (sponsee) offre ad un terzo (sponsor), dietro corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare nome, logo, marchio o prodotti.
2. Per le modalità si fa rinvio ad uno specifico regolamento.

Art. 42 - Convenzioni con cooperative sociali, associazioni, associazioni di volontariato

1. La Provincia, anche in deroga alla disciplina di scelta del contraente prevista per i contratti pubblici, può affidare forniture e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi di importo inferiore alla soglia comunitaria a cooperative sociali di tipo b) di cui alla Legge n. 381/1991 e ss. mm. ii., finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate iscritte in apposito albo previsto dalla legge.
2. Qualora sul territorio provinciale siano presenti più cooperative sociali in possesso dei requisiti legalmente prescritti ed in relazione ad una medesima attività la scelta del contraente sarà preceduta dalla promozione di un confronto concorrenziale.
3. Qualora l'importo dell'affidamento sia superiore alla soglia comunitaria è possibile prevedere nel relativo bando di gara l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate ed attraverso l'adozione di programmi di recupero ed inserimento lavorativo.
4. Possono essere stipulate convenzioni con associazioni iscritte in appositi Albi che dimostrino capacità adeguata per la realizzazione di specifiche attività, nonché per la gestione o cogestione di progetti o programmi e che siano in grado di cooperare con la Provincia attraverso il concorso attivo all'esercizio delle sue funzioni.
5. La Provincia può altresì stipulare convenzioni con associazioni di volontariato e con associazioni di promozione sociale nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia.
6. Del programma delle attività e dei progetti per i quali si intende stipulare le convenzioni con le associazioni di cui ai precedenti commi 4° e 5° deve essere data idonea pubblicità al fine di garantire la massima partecipazione dei soggetti locali interessati. Può procedersi all'affidamento diretto quando nel territorio provinciale si registri una sola presenza in grado di attuare adeguatamente l'oggetto della convenzione. Quest'ultima circostanza deve trovare adeguata argomentazione nel provvedimento di affidamento.

7. Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste nel presente articolo possono anche prevedere la concessione o il comodato degli immobili o degli spazi necessari alla realizzazione delle attività di cui trattasi.

Art. 43 - Sistemi telematici di acquisto

1. La Provincia promuove l'utilizzo di strumenti telematici per l'approvvigionamento di beni e servizi che comportano un'applicazione automatizzata ed informatizzata della procedura di selezione del contraente con conseguente automatizzata valutazione delle offerte ed emersione della proposta aggiudicataria.

2. Ai fini di cui al comma 1^o, nelle gare telematiche vanno adottati sistemi e modalità che assicurino la parità di condizioni dei partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione, nonché delle disposizioni, anche tecniche, di recepimento della normativa comunitaria sulle firme elettroniche e sulla documentazione amministrativa.

3. Le procedure telematiche sono realizzate seguendo i principi di sicurezza fissati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

4. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita con le interrogazioni delle registrazioni di sistema che contengono la documentazione in formato elettronico degli atti della procedura. L'invio al soggetto che vi abbia titolo di copia autentica della documentazione è effettuato dalla Provincia secondo i principi e le modalità stabilite in tema di documentazione amministrativa. Sono escluse dal diritto di accesso le soluzioni tecniche ed i programmi per elaboratore utilizzati dalla Provincia o dal gestore del sistema, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.

5. Per l'espletamento delle gare telematiche è necessaria la creazione di un apposito sito contenente la documentazione relativa alla procedure stesse, le modalità di svolgimento e le informazioni sul funzionamento del sistema elettronico e telematico.

6. Il sistema utilizzato deve garantire l'integrità delle offerte e la loro consultazione contestuale come avviene per le gare con prezzo in busta chiusa, e assicurare regole chiare e preliminarmente note ai concorrenti abilitati per le gare di tipo dinamico. Il presidente della commissione di gara verifica che le registrazioni di sistema consentano di riscontrare l'osservanza dei principi regolatori della gara e ne garantisce la consultazione e l'eventuale riproduzione per l'esercizio del diritto d'accesso.

7. La Provincia intende altresì sviluppare il mercato elettronico inteso come l'insieme delle procedure che consentono alla stessa di effettuare approvvigionamento di beni e servizi direttamente dai cataloghi predisposti da utenti selezionati.

8. Ai fini di cui al comma 7^o saranno poste in essere tutte quelle attività che possono consentire l'utilizzo consueto di tale strumento nei limiti stabiliti dalle disposizioni legislative vigenti.

TITOLO IV – LA SERIE NEGOZIALE

CAPO I - LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 44 - Competenza alla stipula

1. Il contratto è sottoscritto dal Dirigente proponente di cui all'articolo 5 del presente regolamento o da chi legittimamente lo sostituisce. Il Dirigente sottoscrittore stesso ha facoltà di apportarvi eventuali modifiche o integrazioni, di legge, di stile, di dettaglio, o che siano del caso, purché non alterino la sostanza della volontà espressa con il provvedimento presupposto del contratto stesso.

2. Il Dirigente di cui al comma 1° è responsabile delle disposizioni negoziali sottoscritte e della corretta esecuzione del contratto. A tal fine lo stesso deve sovrintendere, promuovere e svolgere tutte le attività all'uopo necessarie.

3. I Dirigenti devono astenersi dalla conclusione di contratti quando si trovino in conflitto di interessi con la Provincia, quando siano legati da un rapporto di parentela o affinità fino al 4° grado con l'altro contraente, e, comunque, quando non si trovino in condizione tale da assicurare imparzialità nell'esecuzione rispetto alla controparte.

Art. 45 - Modalità di stipula

1. Le modalità di stipulazione dei contratti, da indicarsi nella determinazione a contrattare, sono le seguenti:

- forma pubblica amministrativa od atto pubblico notarile quando il contratto deriva da procedure aperte, ristrette o quando ciò è richiesto dalla legge in considerazione della particolare natura del contratto;

- scrittura privata quando il contratto deriva da procedure negoziate con le seguenti modalità:

- per importo di contratto inferiore a Euro 50.000, la scrittura privata può assumere una delle seguenti forme :a) sottoscrizione per accettazione in calce al capitolato o al disciplinare; b) sottoscrizione da parte dell'aggiudicatario della determinazione dirigenziale di affidamento la quale dovrà contenere gli elementi essenziali del contratto; c) atto separato di obbligazione costituito da lettera-offerta, sottoscritta dall'aggiudicatario ed accettata dalla Provincia o mediante scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art.1326 del Codice Civile;
- per importi di contratto compresi fra € 50.000,00 e € 100.000,00 è facoltà del Dirigente competente scegliere di procedere alla scrittura privata con autenticazione delle firme dei contraenti da parte del Segretario della Provincia, qualora ciò sia stato indicato nel provvedimento di aggiudicazione;
- per importi superiori a € 100.000, in ogni caso deve procedersi all'autenticazione delle firme.

2. E' altresì ammessa la stipulazione con firma digitale quando si verifichino le condizioni stabilite dalla normativa vigente.

3. Competente alla rogazione dei contratti da stipularsi in forma pubblica amministrativa ed all'autenticazione delle sottoscrizioni nelle scritture private è il Segretario Generale della Provincia.

4. E' fatta salva la possibilità di demandare l'attività di rogito ad un notaio in relazione a particolari tipologie contrattuali quali compravendite immobiliari, costituzione, modificazione o trasferimento di diritti reali di godimento.

5. In caso di assenza od impedimento del Segretario Generale alla rogazione dei contratti ed all'autentica delle sottoscrizioni provvede chi legalmente lo sostituisce.

Art. 46 - Adempimenti per la stipulazione dei contratti

1. La stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa o di scrittura privata autenticata, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è curata dal Servizio Appalti Contratti e Provveditorato.

2. Ai fini di cui al precedente comma dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva divenuta efficace da parte del Dirigente competente come delineato al precedente articolo 12, il Servizio Appalti Contratti e Provveditorato, intendendo esperite tutte le verifiche antecedenti all'aggiudicazione definitiva, pone in essere in accordo con il Segretario Generale gli atti necessari e legalmente previsti per addivenire alla stipulazione contrattuale, cura la stesura effettiva del contratto allegando i documenti che il Dirigente preposto alla sottoscrizione ritiene opportuno allegare; in accordo con le parti contraenti, il Segretario Generale fissa il giorno in cui dovrà procedersi alla sottoscrizione del contratto.

3. Se l'aggiudicatario non si presenta alla stipulazione del contratto nel termine essenziale, salvo fatti giustificabili e dimostrabili che devono essere comunicati con la massima sollecitudine, decade dall'aggiudicazione o dall'assegnazione. In tal caso si provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, quando richiesta e a darne comunicazione all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. L'aggiudicazione al concorrente secondo in graduatoria si intende estesa ad ogni gara anche diversa da quelle di appalto per lavori pubblici. In ogni caso la mancata adesione alla stipulazione per motivi ascrivibili alla controparte e non giustificabili dalla Provincia comporta la facoltà di escludere il soggetto dalle successive procedure di assegnazione contrattuale.

4. Quando il contratto derivante da procedura negoziata è stipulato mediante scrittura privata semplice, per accettazione in calce al capitolato o al disciplinare, mediante sottoscrizione da parte dell'aggiudicatario della determinazione di affidamento, mediante atto separato di obbligazione o mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, la relativa stipulazione è curata dal Servizio proponente.

Art. 47 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico dei contraenti con la Provincia, salvo che la legge o la determinazione a contrattare non dispongano diversamente.

2. All'attività di rogito del Segretario Provinciale si ricollega l'applicazione dei diritti di segreteria (o di rogito).

3. I contratti conclusi in forma pubblica amministrativa o tramite scrittura privata autenticata sono assoggettati all'applicazione dei diritti di segreteria nei casi e per gli importi stabiliti dalla legge e secondo le norme del presente regolamento.

4. Il Segretario Generale, avvalendosi del personale del Servizio Appalti, Contratti e Provveditorato, cura l'accertamento dei diritti di cui al comma precedente e la determinazione del relativo ammontare, come pure l'importo delle spese contrattuali.

5. Il versamento delle spese e dei diritti, nell'ammontare complessivo come sopra determinato, è effettuato prima della stipulazione presso la Tesoreria Provinciale.

6. Per i contratti di durata pluriennale, i diritti di segreteria devono commisurarsi all'importo complessivo dei contratti stessi.

Art. 48 - Repertorio e custodia dei contratti

1. Presso il Servizio Appalti, Contratti e Provveditorato è custodito il repertorio generale dei contratti della Provincia in cui vengono inseriti in ordine cronologico tutti i contratti predisposti dall'Ufficio preposto sia stipulati in forma pubblica amministrativa che per scrittura privata autenticata. Il contratto una volta inserito a repertorio assume un numero progressivo identificativo.

2. Non sono soggetti a repertoriazione le convenzioni e gli accordi di programma con altri Enti i cui originali sono conservati dal dirigente.

3. Responsabile della tenuta del repertorio e della custodia degli originali dei contratti è il Segretario Generale che si avvale, a tal fine, del Servizio Appalti Contratti e Provveditorato. I contratti sono periodicamente rilegati in appositi fascicoli in ordine cronologico.

4. Ogni Servizio provinciale cura la raccolta dei contratti conclusi autonomamente e stipulati in una delle forme di cui al precedente articolo 66, comma 1°, lettere a), b), c) compresi quelli derivanti da acquisizioni in economia. I contratti vengono inseriti in tale raccolta con numerazione progressiva e con l'indicazione dei dati essenziali quali data, generalità del contraente, oggetto, tipologia, valore e durata del contratto.

5. La disciplina di cui al precedente comma si intende estesa anche ai contratti relativi a lavori in economia già disciplinati da apposito regolamento provinciale.

Art. 49 - Originali e copia del contratto

1. Il contratto è predisposto di regola in un solo originale, a meno che le parti contraenti non abbiano fatto preventiva richiesta di formazione di più originali. Quando il contratto è soggetto a registrazione può procedersi alla stesura di un doppio originale.

2. L'Ufficio preposto del Servizio Appalti Contratti e Provveditorato provvede ad inoltrare copia del contratto, con gli estremi di repertoriazione e registrazione alla parte contraente ed al Servizio competente alla gestione del contratto, nonché ad altri uffici interessati per gli adempimenti di competenza.

Art. 50 - Registrazione del contratto

1. Sono soggetti a registrazione i contratti di cui alla parte 1^ della tariffa allegata al D.P.R.

131/1986 nei modi e nei tempi legalmente previsti. Sono quindi soggetti a registrazione tutti i contratti redatti in forma pubblico-amministrativa o per scrittura privata autenticata.

2. I contratti stipulati per scrittura privata e non rientranti nelle tipologie di cui alla parte 1^a della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 sono soggetti alla registrazione solo in caso d'uso.

3. Il Servizio Appalti Contratti o Provveditorato cura la registrazione dei contratti, qualora dovuta, all'atto della stipulazione degli stessi; le eventuali registrazioni successive alla prima sono curate dal Servizio che ha in carico la gestione dinamica del contratto.

Art. 51 - Revisione prezzi - Rinnovo e Proroghe contrattuali

1. Nei contratti di durata ad esecuzione periodica o continuata relativa a forniture e servizi, è inserita la clausola di revisione di cui all'art. 115 D.Lgs. 163/2006, che deve essere operata sulla base dell'istruttoria effettuata dal Dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto.

2. Nei contratti relativi a lavori non si può procedere alla revisione prezzi e non si applica il comma 1° dell'art.1664 del codice civile, salvo l'applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, di quanto stabilito dall'art.133, commi 3°, 4°, 5°, 6° e 7°, D.Lgs. 163/2006.

3. Per quanto riguarda il rinnovo, il riaffidamento può essere previsto qualora siano presenti i seguenti presupposti:

- la presenza di un nuovo atto di aggiudicazione, conseguenza dell'esplicazione della procedura negoziata senza preventiva pubblicazione del bando;
- la presenza di un progetto di base comprendente sia le prestazioni afferenti al contratto stipulato a seguito della gara iniziale sia quelle derivanti dal riaffidamento;
- la stima complessiva del valore economico del contratto ai fini della determinazione della procedura da applicare (sopra e sotto soglia).

4. Difettando i suddetti presupposti, nessun riaffidamento può legittimamente porsi in essere.

CAPO II - LA GESTIONE DEL CONTRATTO

Art. 52 - Responsabilità della esecuzione del contratto

1. Il Dirigente sottoscrittore del contratto è responsabile della gestione dinamica dello stesso salvo i casi in cui la stessa sia demandata ad altri Dirigenti sulla base delle specifiche competenze come individuate dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e dal PEG/PDO. Ciò implica la vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte e l'obbligo di attivare, qualora se ne realizzino i presupposti, tutte le sanzioni previste nel contratto stesso.

2. La vigilanza è tesa anche ad evitare il verificarsi di ritardi che possano generare interessi passivi od altri danni per la Provincia.

3. Ai fini di cui ai commi che precedono possono essere disposti in qualsiasi momento controlli volti ad accertare il rispetto delle disposizioni dei capitolati o delle prescrizioni nell'espletamento delle attività contrattualmente pattuite nonché prove di funzionamento e di accertamento sulla qualità dei materiali impiegati.

4. Il Dirigente responsabile della gestione del contratto può esonerare l'appaltatore di lavori pubblici dalla costituzione della fideiussione a garanzia del saldo di cui all'art. 102 del D.P.R. 554/1999, qualora l'importo garantito, quantificato in applicazione dei criteri normativi di computo, risulti modesto e la costituzione della garanzia appaia un appesantimento non necessario.

Art. 53 - Consegna in pendenza di stipulazione

1. Dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, nelle more della stipulazione contrattuale, può procedersi, ai sensi di legge, alla consegna in via d'urgenza dei lavori.

2. Prima della consegna dei lavori, l'appaltatore deve provvedere al deposito della cauzione di cui all'art. 129 del D.Lgs.163/2006. L'onere della relativa richiesta grava sul soggetto incaricato di procedere alla consegna dei lavori.

3. Si può procedere alla consegna in via d'urgenza ed in pendenza della stipulazione del contratto anche per le altre tipologie di prestazioni, quando l'urgenza sia tale da non consentire l'attesa del tempo necessario per la stipula.

4. Il verbale di consegna anticipata, quello di cantierabilità nonché copia della polizza di cui all'art. 129 del D.Lgs.163/2006 devono essere immediatamente trasmessi al Servizio Appalti Contratti e Provveditorato nei casi in cui questi provveda alla stipulazione del contratto onde permettere l'inserimento degli estremi nel contratto.

5. Indipendentemente da quanto disposto nei precedenti commi, il contratto costituisce titolo necessario per il pagamento delle prestazioni dovute per cui non si potrà procedere a liquidazione del corrispettivo pattuito sino a che non sia intervenuta la stipulazione contrattuale.

Art. 54 – Varianti al progetto e al corrispettivo contrattuale: contratti aggiuntivi

1. Sono ammesse, nei limiti previsti dall'art.57, comma 5°, lett. a) D.Lgs. 163/2006 modifiche contrattuali ad integrazione del contratto se ritenute necessarie per la funzionalità della prestazione.

Sono inoltre ammesse varianti al progetto per lavori in corso d'opera per i casi e con le modalità previste dall'art.132 D.Lgs.163/2006 che trova applicazione, se compatibili, nei contratti di fornitura e servizi ovvero nei contratti misti comprensivi anche di forniture e servizi, così come disciplinato dall'art. 114 D.Lgs. 163/2006.

2. Per l'integrazione di contratto e per l'affidamento di prestazioni complementari o di completamento che superano il quinto d'obbligo, si provvederà alla stipulazione di un contratto aggiuntivo a quello principale. Il contratto aggiuntivo, che deve essere preceduto da apposita determinazione di approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva, deve essere stipulato nella stessa forma del contratto principale.

3. L'appaltatore ha l'obbligo di accettare un aumento od una diminuzione della prestazione fino alla concorrenza di un quinto del prezzo pattuito, alle stesse condizioni del contratto.

Art. 55 - Divieto di cessione del contratto - Vicende soggettive dell'esecutore

1. Il contratto d'appalto di lavori, forniture e servizi non può essere ceduto a pena di

nullità.

2. Non è considerata cessione di contratto la novazione soggettiva del contraente quando trattasi di cambiamenti ininfluenti ai fini dell'esecuzione del contratto a giudizio dell'Amministrazione.

3. Il Dirigente responsabile della gestione del contratto autorizza il subentro nella titolarità del contratto di appalto, previa adozione di apposito provvedimento, solo nei casi previsti di cessioni di azienda, di atti di trasformazione, di fusione e di scissione dietro presentazione, da parte del soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, delle comunicazioni previste dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n.187 e della presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. 163/2006, con le modalità di cui all'art.51 (vicende soggettive dell'offerente o dell'aggiudicatario) ed all'art.116 (vicende soggettive dell'esecutore del contratto).

Art. 56 - Inadempimento contrattuale

1. Il Dirigente responsabile della gestione del contratto valuta la rilevanza dell'inadempimento contrattuale del contraente, avuto riguardo all'interesse dell'Ente.

2. Se l'inadempimento rientra nei casi previsti nella pattuizione fra le parti, il Dirigente di cui al comma 1° ha l'obbligo di applicare direttamente le clausole sanzionatorie.

3. Gli inadempimenti non previsti dal contratto e di gravità minore, tali da non comportare l'azione di risoluzione contrattuale, come i ritardi, le indiscipline, le cattive esecuzioni delle prestazioni, comportano l'adozione da parte del Dirigente summenzionato di provvedimenti discrezionali nei limiti della disciplina contrattuale convenuta.

4. In caso di inadempimento grave che comprometta l'esito finale del contratto, il Dirigente responsabile della gestione del contratto, dopo aver invitato il privato ad adempiere, e nel caso questi persista nel comportamento inadempiente, provvede agli atti necessari per ottenere la risoluzione immediata del contratto, salvo il caso di risoluzione espressa.

5. Costituiscono cause di risoluzione del contratto ai sensi del precedente comma:

- il venire meno dei requisiti di affidamento previsti dalla normativa vigente o dai documenti di gara o di contratto;
- la manifesta incapacità o inadeguatezza esecutiva, quale: insufficienza nel numero e/o nella qualificazione del personale impiegato, indisponibilità della strumentazione specialistica necessaria, evidente carenza di know-how o di altro necessario;
- il rallentamento della prestazione senza giustificato motivo in misura significativa e tale da pregiudicare comunque la realizzazione dell'intervento nel termine previsto dal contratto;
- ogni altra causa specificatamente indicata nei documenti contrattuali o prevista negli articoli 135 e 136 del D.Lgs.n.163/2006, o da altre disposizioni di legge.

6. La risoluzione del contratto per inadempimento della controparte comporta l'incameramento da parte della Provincia della cauzione definitiva prestata a garanzia della perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, salvo il diritto della Provincia al risarcimento di ulteriori danni.

Art. 57 - Collaudo - Regolare esecuzione

1. Le prestazioni oggetto di contratto sono soggette a collaudo da effettuarsi nei termini e modi previsti dalla normativa vigente e dai relativi capitolati speciali d'appalto.
2. Nel caso di lavori di importo sino a € 500.000,00 il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, fatte salve le eccezioni di legge; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del Dirigente sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione a meno che nel provvedimento di approvazione del progetto esecutivo non vi sia specifica previsione del collaudo oppure si renda necessario procedere al collaudo in relazione alla particolare complessità dell'opera o alle difficoltà esecutive emerse nel corso dell'intervento. Il certificato di regolare esecuzione è approvato con determinazione.
3. Per le forniture che non presentano particolare contenuto tecnico, il collaudo può essere sostituito da un attestato di conformità all'ordinazione, rilasciato dal Dirigente o dal responsabile del servizio che ha richiesto la fornitura. Nel caso di vizi occulti o differenze quantitative, essi devono essere contestati per iscritto al fornitore dal Dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto, che ha la responsabilità della gestione della relativa controversia fino alla sua composizione o alla sua trasposizione in sede giudiziale.
4. Per le prestazioni di beni e servizi aventi carattere continuativo il collaudo consiste nell'accertamento periodico del corretto adempimento delle prestazioni medesime.
5. Dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, il Dirigente responsabile della gestione del contratto provvede allo svincolo della cauzione, se necessario.

Art. 58 - Penali

1. Facendo salva la possibilità di richiedere danni ulteriori, devono essere sempre previste nei contratti clausole penali per i ritardi nell'adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale.
2. La penale va determinata, in ammontare fisso o in percentuale rispetto all'importo contrattuale, in ragione dell'importanza della prestazione e della rilevanza dell'esecuzione.
3. L'applicazione della penale deve essere di regola preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito con assegnazione di un termine per la presentazione di controdeduzioni non inferiore a cinque giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.

Art. 59 - Controversie

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione di contratti di lavori, forniture e servizi possono essere sempre risolte mediante transazione nel rispetto delle norme del codice civile.
2. Per la soluzione delle controversie, qualora a seguito di contestazioni dell'esecutore del contratto, verbalizzate nei documenti contabili, l'importo economico controverso risulti essere superiore del 10% dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti rivolti al raggiungimento dell'accordo bonario nei casi e con le modalità previste dall'art.240 D.Lgs. 163/2006.

3. Per le controversie conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario si può ricorrere alla giurisdizione ordinaria e foro territoriale competente è quello della sede della Provincia salvo i casi in cui la competenza territoriale sia inderogabilmente devoluta ad altro giudice da una legge, ai sensi di quanto stabilito dall'art.28 c.p.c..

4. Sono invece devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a casi ed ipotesi previsti dagli artt.244 e 245 D.Lgs. 163/2006.

TITOLO V – DIPOSIZIONI FINALI

Art. 60 - Disposizioni di coordinamento

1. Quanto è previsto dal presente Regolamento per una singola figura di contratto o procedimento è da ritenersi estensibile alle altre, in quanto compatibile.

2. Quanto previsto per i casi ed i limiti di tipo superiore può essere utilizzato anche per il livello di grado inferiore.

3. Quando nel presente regolamento e nei regolamenti collegati è indicato un preciso soggetto, è inteso anche chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o chi ne assume le funzioni, secondo le norme organizzative vigenti.

4. Tutti gli importi indicati nel presente regolamento, se non diversamente stabilito, devono intendersi al netto degli oneri fiscali e previdenziali a carico della Provincia.

5. Le norme del presente regolamento hanno efficacia applicativa fino all'emanazione di leggi comunitarie, statali, regionali o atti aventi valore ed efficacia normativa a carattere generale, che disciplinino diversamente la materia in oggetto.

ALLEGATO I
ELENCO SERVIZI ALLEGATO IIB AL DLGS. 163/2006

CAT. 17. SERVIZI ALBERGHIERI E DI RISTORAZIONE

55000000-0 Servizi alberghieri e di ristorazione
55100000-1 Servizi alberghieri
55200000-2 Campeggi ed altre sistemazioni non alberghiere
55210000-5 Servizi di alloggio in ostelli della gioventù
55220000-8 Servizi di alloggio in campeggi
55221000-5 Servizi di alloggio in aree per roulotte
55240000-4 Servizi di centri di vacanza e case di villeggiatura
55241000-1 Servizi di centri di vacanza
55242000-8 Servizi di case di villeggiatura
55243000-5 Servizi di colonie per bambini
55250000-7 Servizi di affitto di alloggi per soggiorni di breve durata
55260000-0 Servizi di vagone letto
55270000-3 Servizi prestati da pensioni
55300000-3 Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti
55310000-6 Servizi di ristorazione con cameriere
55311000-3 Servizi di ristorazione con cameriere in ristoranti per clientela ristretta
55312000-0 Servizi di ristorazione con cameriere per clientela non ristretta
55320000-9 Servizi di distribuzione pasti
55321000-6 Servizi di preparazione pasti
55322000-3 Servizi di cottura pasti
55330000-2 Servizi di caffetteria
55400000-4 Servizi di miscita di bevande
55410000-7 Servizi di gestione bar
55500000-5 Servizi di mensa e servizi di catering
55510000-8 Servizi di mensa
55511000-5 Servizi di mensa ed altri servizi di caffetteria per clientela ristretta
55512000-2 Servizi di gestione mensa
55520000-1 Servizi di catering
55521000-8 Servizi di ristorazione a domicilio
55521100-9 Servizi di fornitura pasti a domicilio
55521200-0 Servizio di fornitura pasti
55522000-5 Servizi di catering per imprese di trasporto
55523000-2 Servizi di catering per altre imprese o altre istituzioni
55523100-3 Servizi di mensa scolastica
55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica

CAT 18. SERVIZI DI TRASPORTO PER FERROVIA

60111000-9 Trasporto ferroviario di passeggeri
60121000-2 Trasporto ferroviario di merci
60121100-3 Trasporto ferroviario di merci surgelate o refrigerate
60121200-4 Trasporto ferroviario di prodotti petroliferi
60121300-5 Trasporto ferroviario di liquidi o gas
60121400-6 Trasporto ferroviario di merci in container
60121500-7 Trasporto ferroviario di posta
60121600-8 Trasporto ferroviario di merci solide alla rinfusa

CAT 19. SERVIZI DI TRASPORTO PER VIA D'ACQUA

61000000-5 Trasporti e servizi affini per via d'acqua
61100000-6 Trasporto di passeggeri per via d'acqua
61110000-9 Servizi di trasporto su traghetti
61200000-7 Servizi di trasporto di merci per via d'acqua
61210000-0 Trasporto per via d'acqua di merci refrigerate
61220000-3 Trasporto per via d'acqua di petrolio greggio
61230000-6 Trasporto per via d'acqua di merci alla rinfusa

61240000-9 Trasporto per via d'acqua di merci in container
61250000-2 Trasporto per via d'acqua di posta
61300000-8 Servizi di imbarcazioni per la posa di cavi
61400000-9 Trasporti marittimi
61500000-0 Noleggio di mezzi di trasporto per via d'acqua con equipaggio
61510000-3 Noleggio di imbarcazioni con equipaggio
61511000-0 Noleggio di imbarcazioni con equipaggio per la navigazione marittima
61512000-7 Locazione di imbarcazioni per la navigazione su vie d'acqua interne con equipaggio
61513000-4 Servizi di imbarcazioni antinquinamento
61514000-1 Servizi di navi per carichi pesanti
61515000-8 Servizi di battelli ausiliari
61516000-5 Servizi di imbarcazioni per rifornimento a mare
61530000-9 Noleggio di barche con equipaggio
63370000-3 Servizi di rimorchio e spinta di navi
63371000-0 Servizi di rimorchio navi
63372000-7 Servizi di spinta navi

CAT 20. SERVIZI DI SUPPORTO E SUSSIDIARI PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

62400000-6 Servizi aerei e affini
62410000-9 Servizi di irrorazione aerea
62420000-2 Servizi aerei di lotta antincendio
62430000-5 Servizi di salvataggio aereo
62440000-8 Servizi di gestione aeromobili
62441000-5 Servizi di pilotaggio
62450000-1 Servizi aerei operativi
63000000-9 Servizi di supporto e ausiliari nel campo dei trasporti; servizi di agenzie di viaggio
63100000-0 Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini
63110000-3 Servizi di movimentazione e magazzinaggio
63111000-0 Servizi di movimentazione container
63112000-7 Servizi di movimentazione bagagli
63112100-8 Servizi di movimentazione bagagli di passeggeri
63112110-1 Servizi di raccolta bagagli
63120000-6 Servizi di magazzinaggio e deposito merci
63121000-3 Servizi di stoccaggio e recupero
63121100-4 Servizi di magazzinaggio
63121110-7 Servizi di deposito di gas
63122000-0 Servizi di deposito
63200000-1 Servizi di supporto al trasporto terrestre
63210000-4 Servizi di supporto al trasporto ferroviario
63220000-7 Servizi di supporto al trasporto stradale
63221000-4 Servizi di stazioni autobus
63222000-1 Servizi di gestione autostradale
63222100-2 Servizi di pedaggio autostradale
63223000-8 Servizi di gestione ponti e gallerie
63223100-9 Servizi di gestione ponti
63223110-2 Servizi di pedaggio per ponti
63223200-0 Servizi di gestione gallerie
63223210-3 Servizi di pedaggio per gallerie
63224000-5 Servizi di stazionamento
63225000-2 Servizi di pese a ponte
63226000-9 Servizi di veicoli di rifornimento
63300000-2 Servizi di supporto ai trasporti per via d'acqua
63310000-5 Servizi di gestione di porti e idrovie e servizi affini
63311000-2 Servizi di rifornimento
63312000-9 Servizi di gestione di porti
63313000-6 Servizi di gestione di vie d'acqua
63314000-3 Servizi di rifornimento di navi
63315000-0 Servizi di gestione di terminal per passeggeri
63320000-8 Servizi di pilotaggio di navi
63330000-1 Servizi di attracco
63340000-4 Servizi di navigazione

63341000-1 Servizi di posizionamento in mare
63341100-2 Servizi di posizionamento di navi faro
63342000-8 Servizi di navi faro
63343000-5 Servizi di posizionamento boe
63343100-6 Servizi di marcaggio con boe
63344000-2 Servizi di fari
63350000-7 Servizi di salvataggio e rimessa a galla di imbarcazioni
63351000-4 Servizi di salvataggio di imbarcazioni
63352000-1 Servizi di battelli ausiliari
63353000-8 Servizi di rimessa a galla di navi
63360000-0 Servizi vari di supporto al trasporto per via d'acqua
63361000-7 Servizi di immatricolazione di imbarcazioni
63362000-4 Servizi rompighiaccio
63363000-1 Servizi di messa in cantiere
63364000-8 Servizi di affitto di navi
63365000-5 Servizi di disarmo di imbarcazioni
63366000-2 Servizi di gestione navi
63366100-3 Servizi di varo di navi
63366200-4 Servizi di veicoli controllati a distanza (ROV)
63367000-9 Servizi di pescherecci
63368000-6 Servizi di imbarcazioni di ricerca
63369000-3 Servizi di ancoraggio
63400000-3 Servizi di supporto vari ai trasporti aerei
63410000-6 Servizi operativi aeroportuali
63420000-9 Servizi di controllo del traffico aereo
63430000-2 Servizi di rifornimento aereo
63500000-4 Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica
63510000-7 Servizi di agenzie di viaggi e servizi affini
63511000-4 Organizzazione di viaggi tutto compreso
63512000-1 Vendita di biglietti di viaggio e servizi di viaggi tutto compreso
63513000-8 Servizi di informazione turistica
63514000-5 Servizi di guide turistiche
63515000-2 Servizi relativi all'organizzazione di viaggi
63516000-9 Servizi di gestione viaggi
63520000-0 Servizi di agenzie di trasporto
63521000-7 Servizi di agenzie di trasporto merci
63522000-4 Servizi di agenti marittimi
63523000-1 Servizi di agenzie portuali e di agenzie di spedizione
63524000-8 Servizi di preparazione di documenti di trasporto
63600000-5 Servizi logistici
74322000-2 Servizi di monitoraggio di treni
93610000-7 Servizi acquatici marini

CAT 21. SERVIZI LEGALI

74110000-3 Servizi giuridici
74111000-0 Servizi di consulenza giuridica e di rappresentanza
74111100-1 Servizi di consulenza giuridica
74111200-2 Servizi di rappresentanza legale
74112000-7 Servizi di consulenza in materia di brevetti e diritti d'autore
74112100-8 Servizi di consulenza in materia di diritti d'autore
74112110-1 Servizi di consulenza in materia di diritti di autore di software
74113000-4 Servizi di documentazione e certificazione giuridica
74113100-5 Servizi di documentazione
74113200-6 Servizi di certificazione
74113210-9 Servizi di certificazione della firma elettronica
74114000-1 Servizi di consulenza e informazione giuridica

CAT 22. SERVIZI DI COLLOCAMENTO E REPERIMENTO PERSONALE

74500000-4 Servizi di selezione e collocamento del personale (1)
74510000-7 Servizi di collocamento del personale (1)

74512000-1 Servizi di collocamento del personale ausiliare d'ufficio
74513000-8 Servizi di trasferimento di impiegati
74520000-0 Servizi di fornitura di personale (1)
74521000-7 Servizi di fornitura di personale d'ufficio
74522000-4 Servizi di fornitura di personale domestico
74523000-1 Servizi di fornitura di lavoratori per il commercio o l'industria
74524000-8 Servizi di fornitura di personale infermieristico
74525000-5 Servizi di fornitura di personale medico
74530000-3 Servizi di assunzione (1)
74540000-6 Servizi di gestione del personale, esclusi i servizi di collocamento e messa a disposizione
95140000-5 Servizi domestici

(1) ad esclusione dei contratti di lavoro.

CAT 23. SERVIZI DI INVESTIGAZIONE E DI SICUREZZA, ECCELUATI I SERVIZI CON FURGONI BLINDATI

74600000-5 Servizi di investigazione e sicurezza
74610000-8 Servizi di sicurezza
74611000-5 Servizi di monitoraggio di sistemi di allarme
74613000-9 Servizi di guardia
74614000-6 Servizi di sorveglianza
74614100-7 Servizi di sistema di localizzazione
74614110-0 Servizi di localizzazione di fuggitivi
74615000-3 Servizi di pattugliamento
74620000-1 Servizi di investigazione

CAT 24. SERVIZI RELATIVI ALL'ISTRUZIONE ANCHE PROFESSIONALE

80100000-5 Servizi di istruzione elementare
80110000-8 Servizi di istruzione prescolastica
80200000-6 Servizi di istruzione secondaria
80210000-9 Servizi di istruzione secondaria di indirizzo tecnico e professionale
80211000-6 Servizi di istruzione secondaria di indirizzo tecnico
80212000-3 Servizi di istruzione secondaria di indirizzo professionale
80220000-2 Servizi di istruzione per disabili
80300000-7 Servizi di istruzione superiore
80310000-0 Servizi di istruzione giovani
80320000-3 Servizi di istruzione medica
80330000-6 Servizi di formazione alla sicurezza
80340000-9 Servizi speciali di istruzione
80400000-8 Servizi di istruzione per adulti e altri servizi di istruzione
80410000-1 Servizi scolastici vari
80411000-8 Servizi di scuola guida
80411100-9 Servizi di esami di guida
80411200-0 Lezioni di guida
80412000-5 Servizi di scuole di volo
80413000-2 Servizi di scuole di vela
80414000-9 Servizi di scuole di immersione subacquea
80415000-6 Servizi di scuole di sci
80420000-4 Servizi di formazione
80421000-1 Servizi di formazione specialistica
80421100-2 Servizi di formazione del personale
80422000-8 Attrezzature per la formazione
80422100-9 Servizi per programmi di formazione
80422200-0 Seminari di formazione
80423000-5 Servizi di formazione professionale
80423100-6 Servizi di formazione industriale e tecnica
80423110-9 Servizi di formazione industriale
80423120-2 Servizi di formazione tecnica
80423200-7 Servizi di formazione gestionale
80423300-8 Servizi di avviamento e istruzione per utenti di elaboratori elettronici

80423310-1 Servizi di formazione informatica
80423320-4 Corsi informatici
80424000-2 Servizi di formazione ambientale
80425000-9 Servizi di formazione in materia di sicurezza
80426000-6 Servizi di formazione sanitaria e pronto soccorso
80426100-7 Servizi di formazione sanitaria
80426200-8 Servizi di formazione per pronto soccorso
80427000-3 Servizi di perfezionamento personale
80428000-0 Organizzazione di corsi di lingue
80430000-7 Servizi di istruzione universitaria per adulti

CAT 25. SERVIZI SANITARI E SOCIALI

74511000-4 Servizi di ricerca lavoro
85000000-9 Servizi sanitari e di assistenza sociale
85100000-0 Servizi sanitari
85110000-3 Servizi ospedalieri e affini
85111000-0 Servizi ospedalieri
85111100-1 Servizi ospedalieri di chirurgia
85111200-2 Servizi medici ospedalieri
85111300-3 Servizi ospedalieri di ginecologia
85111320-9 Servizi ospedalieri di ostetricia
85111400-4 Servizi ospedalieri di rieducazione
85111500-5 Servizi ospedalieri di assistenza psichiatrica
85111600-6 Servizi ortopedici
85111700-7 Servizi di ossigenoterapia
85111800-8 Servizi di patologia
85112000-7 Servizi di assistenza ospedaliera
85112100-8 Servizi di fornitura di biancheria ospedaliera
85120000-6 Servizi di assistenza medica ambulatoriale e servizi affini
85121000-3 Servizi di assistenza medica ambulatoriale
85121100-4 Servizi di medici generici
85121110-7 Servizi di medici generici per bambini
85121200-5 Servizi medici specialistici
85121300-6 Servizi chirurgici specialistici
85130000-9 Servizi di gabinetti odontoiatrici e servizi affini
85131000-6 Servizi di gabinetti odontoiatrici
85131100-7 Servizi di ortodonzia
85131110-0 Servizi di chirurgia ortodontica
85140000-2 Vari servizi sanitari
85141000-9 Servizi prestati da personale medico
85141100-0 Servizi prestati da ostetriche
85141200-1 Servizi prestati da personale infermieristico
85141210-4 Servizi di cure mediche a domicilio
85141211-1 Servizi di dialisi a domicilio
85141212-8 Servizi di dialisi
85141220-7 Servizi di consulenza prestati da personale infermieristico
85142000-6 Servizi prestati da personale paramedico
85142100-7 Servizi di fisioterapia
85142200-8 Servizi di omeopatia
85142300-9 Servizi igienici
85142400-0 Consegna a domicilio di prodotti per incontinenti
85143000-3 Servizi di ambulanza
85144000-0 Servizi di case di cura
85144100-1 Servizi infermieristici di case di cura
85145000-7 Servizi prestati da laboratori medici
85146000-4 Servizi prestati da banche di sangue
85146100-5 Servizi prestati da banche di sperma
85146200-6 Servizi prestati da banche di organi per trapianti
85147000-1 Servizi sanitari nelle imprese
85148000-8 Servizi di analisi mediche
85149000-5 Servizi farmaceutici

85200000-1 Servizi veterinari
85300000-2 Servizi di assistenza sociale e servizi affini
85310000-5 Servizi di assistenza sociale
85311000-2 Servizi di assistenza sociale con alloggio
85311100-3 Servizi di assistenza sociale per persone anziane
85311200-4 Servizi di assistenza sociale per disabili
85311300-5 Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani
85312000-9 Servizi di assistenza sociale senza alloggio
85312100-0 Servizi di centri diurni
85312110-3 Servizi forniti da centri diurni per bambini
85312120-6 Servizi forniti da centri diurni per bambini e giovani disabili
85312300-2 Servizi di orientamento e consulenza
85312310-5 Servizi di orientamento
85312320-8 Servizi di consulenza
85312330-1 Servizi di pianificazione familiare
85312400-3 Servizi di assistenza sociale non prestati da istituti residenziali
85312500-4 Servizi di riabilitazione
85312510-7 Servizi di reinserimento professionale
85320000-8 Servizi sociali
85323000-9 Servizi sanitari municipali

CAT 26. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI

74875000-3 Servizi di amministrazione di biblioteche
74875100-4 Servizi di archiviazione
74875200-5 Servizi di catalogazione
92000000-1 Servizi ricreativi, culturali e sportivi
92100000-2 Servizi cinematografici e videoservizi
92110000-5 Servizi di produzione di film e videocassette e servizi connessi
92111000-2 Servizi di produzione di film e video
92111100-3 Produzione di film e videocassette per la formazione
92111200-4 Produzione di film e videocassette per pubblicità, propaganda e informazione
92111210-7 Produzione di film pubblicitari
92111220-0 Produzione di videocassette pubblicitarie
92111230-3 Produzione di film per propaganda
92111240-6 Produzione di videocassette per propaganda
92111250-9 Produzione di film per informazione
92111260-2 Produzione di videocassette per informazione
92111300-5 Produzione di film e videocassette di intrattenimento
92111310-8 Produzione di film per intrattenimento
92111320-1 Produzione di videocassette per intrattenimento
92112000-9 Servizi connessi con la produzione di film e videocassette
92120000-8 Servizi di distribuzione di film o videocassette
92121000-5 Servizi di distribuzione di videocassette
92122000-2 Servizi di distribuzione di film
92130000-1 Servizi di proiezione cinematografica
92140000-4 Servizi di proiezione di videocassette
92200000-3 Servizi radiotelevisivi (2)
92210000-6 Servizi radio (2)
92211000-3 Servizi radiofonici (2)
92220000-9 Servizi televisivi (2)
92221000-6 Servizi di telediffusione (2)
92300000-4 Servizi di intrattenimento
92310000-7 Servizi di creazione e interpretazione artistica e letteraria

92311000-4 Opere d'arte
92312000-1 Servizi artistici
92312100-2 Servizi artistici di produttori teatrali, cori, bande musicali e orchestre
92312110-5 Servizi artistici di produttori teatrali
92312120-8 Servizi artistici di cori
92312130-1 Servizi artistici di bande musicali
92312140-4 Servizi artistici di orchestre

92312200-3 Servizi prestati da autori, compositori, scultori, attori e altri artisti singoli
92312210-6 Servizi prestati da autori
92312211-3 Servizi di agenzie redazionali
92312212-0 Servizi connessi alla preparazione di manuali di formazione
92312213-7 Servizi di autori tecnici
92312220-9 Servizi prestati da compositori
92312230-2 Servizi prestati da scultori
92312240-5 Servizi prestati da artisti dello spettacolo
92312250-8 Servizi prestati da singoli artisti
92320000-0 Servizi di gestione di infrastrutture artistiche
92330000-3 Servizi di zone ricreative
92331000-0 Servizi di luna-park e parchi di divertimento
92331100-1 Servizi di luna-park
92331200-2 Servizi di parchi di divertimento
92332000-7 Servizi di impianti balneari
92340000-6 Servizi di ballo e di intrattenimento
92341000-3 Servizi di circhi
92342000-0 Servizi di corsi di danza
92342100-1 Servizi di corsi di balli di società
92342200-2 Servizi di corsi di balli da discoteca
92350000-9 Servizi connessi al gioco d'azzardo e alle scommesse
92351000-6 Servizi connessi al gioco d'azzardo
92351100-7 Servizi di gestione di lotterie
92351200-8 Servizi di gestione di case da gioco
92352000-3 Servizi connessi alle scommesse
92352100-4 Servizi di gestione di macchine per scommesse sui campi di corsa
92352200-5 Servizi di allibratori
92360000-2 Servizi pirotecnici
92400000-5 Servizi di agenzie di stampa
92500000-6 Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali
92510000-9 Servizi di biblioteche e archivi
92511000-6 Servizi di biblioteche
92512000-3 Servizi di archivi
92520000-2 Servizi di musei, di salvaguardia di siti ed edifici storici e servizi affini
92521000-9 Servizi di musei
92521100-0 Servizi di esposizione in musei
92521200-1 Servizi di salvaguardia di reperti e oggetti esposti
92521210-4 Servizi di salvaguardia di reperti
92521220-7 Servizi di salvaguardia di oggetti esposti
92522000-6 Servizi di salvaguardia di siti ed edifici storici
92522100-7 Servizi di salvaguardia di siti storici
92522200-8 Servizi di salvaguardia di edifici storici
92530000-5 Servizi di giardini botanici e zoologici e servizi di riserve naturali
92531000-2 Servizi di giardini botanici
92532000-9 Servizi di giardini zoologici
92533000-6 Servizi di riserve naturali
92534000-3 Servizi di salvaguardia della fauna selvatica

92600000-7 Servizi sportivi
92610000-0 Servizi di gestione di impianti sportivi
92620000-3 Servizi connessi allo sport
92621000-0 Servizi di promozione di manifestazioni sportive
92622000-7 Servizi di organizzazione di manifestazioni sportive

(2) ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte delle emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione